

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

8

# Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII

a cura di  
Paola Guglielmotti



GENOVA  
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Palazzo Ducale  
2020



QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

8

Collana diretta da Carlo Bitossi

# Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII

a cura di  
Paola Guglielmotti



GENOVA 2020

*Referees*: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

*Referees*: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

## INDICE

I. Paola Guglielmotti, <i>Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII: ragioni e scelte di una ricerca collettiva</i>	pag.	1
1. Gli obiettivi e i cartolari notarili quali fonti prevalenti	»	1
2. L'ambito territoriale, il contesto giurisdizionale e della prassi	»	6
3. La soglia del 1300: tra mole documentaria e specifici sviluppi sociali ed economici	»	8
4. L'apporto gestionale e patrimoniale delle donne: ancora sull'approccio ai <i>cartularia</i> notarili	»	11
5. Età, ciclo di vita e appartenenza familiare rispetto alla gestione del patrimonio	»	14
6. Violenza tra le pareti domestiche e diritti di cittadinanza entro la cerchia muraria	»	16
Carte di Genova e della Liguria	»	20
II. Valentina Ruzzin, <i>La presenza delle donne nei cartolari notarili genovesi (secoli XII-XIII)</i>	»	29
1. Composizione e selezione dei cartolari prevenuti	»	29
2. La clientela di un notaio e le azioni delle donne filtrate nel cartolare	»	31
3. Per una lettura non 'ingenua' dei cartolari: interrogativi sul patrimonio delle donne	»	33
<i>Dossier documentario</i>	»	37
III. Denise Bezzina, <i>Dote, antefatto, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII</i>	»	69
1. Donne, doti e patrimoni: cenni storiografici	»	71
1.1. La dote nell'Europa mediterranea e a Genova nella passata storiografia	»	71
1.2. L'antefatto	»	74
2. Dote e matrimonio tra norma e prassi	»	77
3. Dote e normativa in Liguria: tra protezione ed esclusione	»	83
3.1. La dote negli statuti liguri: Genova e Albenga	»	85
3.2. Dote e successione: un legame indissolubile	»	90

4. La dote nella prassi a Genova e in Liguria	pag. 94
4.1. Costituzione e valore della dote	» 95
4.2. L'antefatto: uno sguardo comparativo nella regione ligure	» 102
4.3. Trasformismi dotali	» 105
4.3.1 La dote come bene fluttuante: <i>dos, augmentum dotis, extradots</i>	» 106
4.3.2. L'evoluzione del fondo dotale: dote, <i>guarnimenta</i> e il processo di inflazione dotale	» 111
4.4. Chi controlla il fondo dotale?	» 113
4.5. La fine del matrimonio. Trasmettere e riottenere la dote tra diritti e contese	» 117
4.6. Doti per le donne destinate alla vita religiosa	» 124
5. La dote tra prassi e normativa	» 128
 IV. Paola Guglielmotti, <i>L'uso politico della dote a Genova: mogli e banniti alla fine del Duecento</i>	 » 137
1. Il contesto politico	» 139
2. Chi sostiene le rivendicazioni?	» 143
3. Questioni da affrontare e modalità delle restituzioni	» 146
4. Reintegri e restituzioni	» 150
5. La soluzione genovese e la salvaguardia di un principio	» 155
 V. Paola Guglielmotti, <i>Extradoti e gestione patrimoniale: relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici in Liguria nei secoli XII e XIII</i>	 » 161
1. Definizioni di extradoti e storiografia	» 161
2. Le extradoti e la loro rilevabilità nel contesto ligure: diffusione e trasversalità sociale	» 165
2.1. Casistica tra città e villaggi	» 165
2.2. Trasversalità sociale di una risorsa: una contrazione tardo duecentesca?	» 169
3. Alle origini delle extradoti: l'abolizione della <i>tercia</i>	» 170
4. Il problema dell'identificazione del fondo extradotale	» 172
5. Come si costituisce il fondo non dotale?	» 179
5.1. Lasciti testamentari per extradoti	» 179
5.2. Extradoti originate o potenziate da <i>donationes inter vivos</i>	» 181
5.3. La (ri)costituzione del fondo extadotale tra due matrimoni	» 182

6. Come si gestiscono (e si alimentano) le extradoti?	pag.	184
6.1. Gestione frazionata e qualità degli investimenti	»	184
6.2. Extradoti investite in commende	»	187
6.3. Duttività degli usi delle extradoti	»	189
7. Extradoti e contesto normativo	»	192
7.1. Una scarsa normazione statutaria	»	192
7.2. Il limite di 10 lire agli investimenti femminili autonomi (1288?)	»	195
8. Tendenze ed evoluzione delle extradoti	»	196
VI. Denise Bezzina, <i>Gestione di beni e patrimonio: spazi di iniziativa delle donne a Genova nei secoli XII e XIII</i>	»	207
1. Gestione e iniziativa femminile: una nota introduttiva	»	207
2. Un limite all'autonomia? I <i>propinqui et vicini</i> nei contratti femminili	»	208
3. Le risorse materiali delle donne: disponibilità di torri, diritti e patrimoni	»	213
4. Gestire i propri denari: credito e investimenti commerciali	»	220
5. Una finestra sul mondo artigiano: attività lavorative e investimenti	»	228
6. Un quadro articolato	»	235
VII. Paola Guglielmotti, <i>Gestione e devoluzione del patrimonio in ambito extraurbano ligure: le donne delle stirpi signorili nei secoli XII e XIII</i>	»	243
1. Il secolo XII: acquiescenza e supplenza	»	247
1.1. Tederata e Ferrara dei marchesi del Bosco: oneri anche militari?	»	248
1.2. La <i>comitissa</i> Matilda, moglie dell'imprigionato marchese Alberto Zueta di Parodi	»	250
1.3. Alda, moglie di Ottone del Carretto: sacrificio della dote e rinuncia all'azione in una dimensione pubblica?	»	252
2. Il secolo XIII: salvaguardia delle doti, consensi dovuti, indebitamento e frazionamenti irrimediabili	»	254
2.1. Margini di iniziativa?	»	255
2.2. Mabilia, vedova di Ottone di Clavesana: un 'modello' di indebitamento	»	260
2.3. Frazionamento avanzato e cessione del luogo di Montalto: la rinuncia che ricade sulle donne	»	262
2.4. Il patrimonio dei marchesi del Bosco e l'emancipata Guerreria, tale solo di nome	»	264
3. Prospettive	»	267

VIII. Paola Guglielmotti, <i>Due monasteri femminili liguri e la loro gestione: Sant'Andrea della Porta a Genova e Santo Stefano a Millesimo fino alla fine del Duecento</i>	pag. 277
1. Origini, fonti e approccio di genere	» 277
2. Il secolo XII: Sant'Andrea della Porta e la sua autonomia	» 280
3. Il secolo XIII: diversità strutturali di gestione	» 286
3.1. Sant'Andrea della Porta: refrattarietà alla clausura e all'inclusione in un ordine religioso	» 286
3.2. Santo Stefano di Millesimo: cautela e sorveglianza nell'ordine cistercense?	» 289
3.3. Sant'Andrea della Porta: un contesto di frequenti tensioni	» 294
4. Tra cautela, divisioni e rinnovamento	» 302
IX. Roberta Braccia, <i>Le libertà delle donne: le vedove tutrici e la gestione patrimoniale nella prassi notarile genovese dei secoli XII e XIII</i>	» 319
1. Le libertà femminili in una prospettiva storico giuridica: tra Genova e Italia comunale	» 319
2. Gli statuti genovesi e la 'necessaria' incapacità di agire delle donne: <i>Quando statutum est prohibitivum in persona et prohibitio est favorabilis</i>	» 322
3. Le vedove tutrici: un'eccezione alla regola	» 329
4. Agire da vedova tutrice: il lessico giuridico tra norma e prassi	» 336
X. Paola Guglielmotti, <i>Inclusione, esclusione, affezione: le disposizioni testamentarie femminili nel contesto ligure dei secoli XII e XIII</i>	» 347
1. Tra normativa, storiografia e fonti	» 347
1.1. Gli statuti di Genova e Albenga	» 347
1.2. La storiografia sul caso genovese	» 353
1.3. I testamenti nel contesto dei cartolari notarili. Quale trattamento? Quali limiti?	» 360
2. Condizioni	» 368
2.1. Costi e motivazioni	» 369
2.2. Sistemazioni preliminari al testamento	» 371
2.3. Pressioni familiari <i>versus</i> distacco del contesto familiare	» 373
2.4. Aspetti condivisi da testamenti maschili e femminili: una selezione	» 377
2.5. La coorte femminile	» 382
3. Clausole sostitutive	» 384

4. Testamenti simultanei di marito e moglie	»	387
4.1. Il coltellinaio Baldovino e Margarita, 1206	»	387
4.2. Egidio e Benvenuta, 1254	»	389
4.3. Giacomo Guercio <i>banbaxarius</i> e Adelina, 1279	»	389
4.4. Il notaio Guirardo di Lagneto e Caracosa, 1297	»	392
5. Testamenti plurimi	»	393
5.1. I due, anzi tre testamenti (1253) di Adalasia <i>de Guidone</i>	»	394
5.2. I due testamenti di Alasina (1258-1259), moglie di Oberto de Dan- dala	»	402
5.3. I due testamenti (1262) di Bonaventurosa, vedova di Stefanino <i>Pa- tarini</i>	»	404
6. Un bilancio di sfumature	»	406
XI. Denise Bezzina, <i>Percorsi femminili attraverso le proprietà familiari a Genova nei secoli XII e XIII</i>	»	415
1. Mabilia <i>de Lecavelis</i> : consolidare il patrimonio per il figlio	»	417
2. Aimelina figlia di Guglielmo Rataldo: amministrare il patrimonio con l'ausilio del marito	»	427
3. Simona vedova di Opizzone Fieschi: gestire il patrimonio per conto dei nipoti	»	433
4. Il favore per la linea agnazia	»	438
XII. Denise Bezzina, <i>Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII tra norma e prassi: acquisizioni e prospettive di una ricerca collettiva</i>	»	447
1. Donne, patrimoni e diritti: per una cronologia degli sviluppi	»	447
2. Ricchezze femminili composite e variabili	»	453
3. Lo 'scambio delle donne' e il contributo femminile alle strategie familiari	»	457
4. Donne, famiglie e patrimoni tra centro e periferia	»	464
5. Prospettive	»	466

## V. Extradoti e gestione patrimoniale: relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici in Liguria nei secoli XII e XIII

Paola Guglielmotti

### 1. Definizioni di extradoti e storiografia

Le extradoti sono i beni che dovrebbero costituire una proprietà piena ed esclusiva delle donne coniugate<sup>1</sup>. In quale modo possano essere intese le extradoti nella prospettiva femminile duecentesca – come si vuole che siano gestite e come si teme che siano carpite – si comprende perfettamente grazie alla mediazione di due notai, sensibili a quella minima libertà di espressione consentita a chi fa testamento. Essi infatti traducono con immediatezza in latino quanto dettano loro due ben diverse donne, cioè un’abitante di un villaggio costiero e una genovese entrata in una famiglia in prepotente ascesa.

Il notaio Guglielmo mette per iscritto le parole di Calandria *de Valle* che nel 1202 provvede alle proprie ultime disposizioni nel villaggio di Sori, gravitante su Genova ma nella Riviera di Levante a qualche chilometro di distanza dalla città. Tutti i beni mobili e immobili di cui la donna, che è una piccola proprietaria apparentemente nubile, non indica altri destinatari andranno alla figlia Meliore, con la seguente specificazione: *ad faciendum integre suam voluntatem iure proprio pro sua extradote et nec suus vir* – marito da immaginare presente o futuro – *neque aliqua altera persona ei possit contrariare*<sup>2</sup>. È la medesima esortazione, quasi un’ingiunzione alla difesa della riserva patrimoniale della moglie, formulata nel suo testamento del 1248 da

---

<sup>1</sup> È il diritto romano, che come è noto conosce una ripresa dal secolo XII, a prevedere per la donna anche beni diversi da quelli dotali, come ha ripercorso BELLOMO 1961, pp. 131-142, in modo coerente con un approccio tutto giuridico al fenomeno. Riguardo una nozione di matrimonio tutt’altro che monocorde rimando al contributo di Denise Bezzina in questo volume, Capitolo III.

<sup>2</sup> *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 898, p. 768: questo notaio usa di preferenza la grafia del fondo non dotale al singolare. Riguardo ai costi del notaio, cui si ricorre anche perché la semplice descrizione dei propri beni, quale che sia il contesto, ha una funzione protettiva, rinvio a CALLERI 2019.

Iuleta, sposata a Fulco Zaccaria. Nel lungo elenco di beneficiandi figura Barbarina, figlia di Simone Bufferio, alla quale deve essere assegnata una piccola somma, ma solo qualora si sposi. Il notaio Giovanni Vegio riferisce le perentorie parole di Iuleta a proposito di questi 40 soldi – *quos petere non possit nec habere eius maritus* – che definiscono in estrema sintesi un bene diverso dalla dote e la pulsione a incamerarlo tipica del coniuge<sup>3</sup>.

Simili raccomandazioni vanno accostate ovviamente ad altri comportamenti di fatto da parte di altre donne: deleganti con fiducia, condiscendenti verso le appropriazioni maritali, intimidite, sprovvedute, succubi, prevaricate, senza che in linea di massima si possa cogliere se da parte di queste mogli e della loro famiglia di origine si preveda o si escluda un potenziamento della dote, cioè l'*augmentum dotis* di cui tratta Denise Bezzina in questo volume<sup>4</sup>. Nella maturazione di simili atteggiamenti e di simili scelte, comunque, è probabile conti assai la specifica fase del ciclo di vita attraversata, che è di solito malamente intuibile. E occorre sempre tenere presente che il legame coniugale mantiene a lungo una certa fluidità nei tempi e nelle forme, trovando come è noto prime sistemazioni dottrinarie solo attorno alla metà del Duecento<sup>5</sup>.

Le fonti liguri menzionano per lo più al plurale le *extradotes*, che rappresentano un eccellente rivelatore di dinamiche complesse, dal momento che si tratta di beni solitamente sottoposti a una costante tensione. Pesa in generale, innanzitutto, il crescente orientamento delle famiglie in senso agnazio lungo i secoli XII e XIII, con tangibili ripercussioni sul piano della amministrazione del patrimonio, sempre più tutta maschile<sup>6</sup>. Il fatto che di *extradotes* si scriva prevalentemente al plurale chiarisce subito che queste sostanze possono risultare mutevoli di valore e multiformi, proprio come si

---

<sup>3</sup> LOPEZ 1933, doc. 1, pp. 244-245; Fulco è il padre di Benedetto Zaccaria, cui Lopez ha dedicato la pionieristica ricerca.

<sup>4</sup> Si veda il Capitolo III e anche oltre, nota 67; questa articolazione e la mobilità stessa del patrimonio femminile rendono un po' rigida un'analisi rivolta alle funzioni economiche della sola dote (LANARO - VARANINI 2008).

<sup>5</sup> Di recente VALLERANI 2018, pp. 106-109.

<sup>6</sup> BEZZINA 2018b. Per quanto riguarda l'ambito aristocratico in senso lato, questi esiti si misurano efficacemente nel caso degli alberghi: dopo l'inquadramento di taglio diacronico proposto da GRENDI 1975, primi studi specifici in tale direzione, di cronologia quasi parallela a quella del presente libro, sono GUGLIELMOTTI 2017 e BEZZINA 2018c.

scrive per lo più *dotes* per il primo, indispensabile contributo della donna fornito dai più immediati consanguinei alla costituenda famiglia. Occorre ricordare anche qui che le *dotes* corrispondono spesso a un insieme composito che il marito è tenuto a custodire e preservare in vista della possibile vedovanza della donna, unitamente all'antefatto: oltretutto, le *dotes* in ambito ligure sono non di rado consegnate allo sposo o a suo padre in più di una soluzione, come è constatato con estremo agio in questo volume, per un valore che non è sempre facile accertare se sia effettivo o convenuto<sup>7</sup>. E, al pari che in *dotes*, in *extradotes* va inteso il richiamo a una protezione: come si vedrà, quando gli atti privati omettono tale etichetta, è molto più facile che la donna risulti perdente in contenziosi e liti.

Il plurale *extradotes* sottintende infatti uno spazio di contrattazione, tacita o esplicita e in teoria sempre riapribile, all'interno della coppia. Anzi la gestione delle *extradotes* può essere il reagente che definisce con concretezza la qualità di una specifica unione coniugale<sup>8</sup>, tanto che beni di diritto e di fatto spettanti alla sola moglie non sono sempre coperti dal termine che li renderebbe più riconoscibili in seguito a scelte – anche ma non solo lessicali – che come vedremo possono nascere dall'interazione tra il notaio e i suoi clienti. In ogni caso, talora se ne legge una grafia che risente del volgare, *strados* o *stradotes*<sup>9</sup>, che dà la misura di quanto fosse noto e 'parlato' questo istituto. È bene precisare subito che quando una moglie diventa vedova i beni in origine solo propri perdono la qualità di *extradotes* che avevano durante il matrimonio, fondendosi con quelli che acquisisce dall'eredità del marito e con la dote restituita (e l'antefatto)<sup>10</sup>; la mantengono, ovviamente,

<sup>7</sup> Si veda il Capitolo III di Denise Bezzina, con ampio rimando alla storiografia preesistente e anche il Capitolo IV; per le vedove occorre partire da *Vewves* 1993 e *Widowhood* 1999.

<sup>8</sup> Si può integrare così quanto spiega persuasivamente VALLERANI 2018, in specie pp. 111-114.

<sup>9</sup> È soprattutto il notaio Guglielmo Cassinese, di cui è pervenuto un registro relativo agli anni 1190-1192 (*Guglielmo Cassinese* 1938), ad adottare questa grafia che reca tracce del volgare.

<sup>10</sup> Un buon esempio di come si perdano i confini tra dote, extradote e antefatto quando una moglie diventa vedova è il testamento della genovese Adalasia *de Guidone* del 1253, in cui la donna dispone del suo patrimonio di 700 lire cumulative in case nel quartiere di Castello, senza distinguere tra le diverse componenti, dichiarate in sequenza in più passaggi del testo (e anzi la locuzione, nel caso specifico, *salvo iure... librarum septingentarum dotium et extradotium et antefacti mei* assume un sapore formulare): ASGe, *Notai Antichi*, 28, not. Ianuino *de*

nelle eventuali rivendicazioni compiute rispetto ad altri eredi e poi a significare nel tempo un distinzione rispetto ai beni gestiti dai figli, quando la vedova resti a convivere con loro nella casa di famiglia. Sono tuttavia previsti dei controlli, non sempre effettivi, sull'agire in autonomia delle donne<sup>11</sup>.

Le *extradotes* hanno finora ricevuto vera attenzione – oltre che nel recentissimo contributo di Bezzina, cui il presente lavoro è intrecciato<sup>12</sup> – solo da parte Julius Kirshner in un brillante e pionieristico studio del 1991, dedicato al caso fiorentino tre-quattrocentesco. Nella città toscana i beni non dotali, indagati da Kirshner soprattutto alla luce della normativa statutaria e dei *consilia* sollecitati ai giuristi, finiscono sotto il controllo del marito, in un contesto sociale fortemente normato che contempla un restringimento dei diritti e dell'ambito di azione delle donne<sup>13</sup>. Le fonti liguri, e il gran numero di cartolari notarili in special modo, consentono un'osservazione piuttosto ravvicinata e in una fase molto precedente di queste sostanze, particolarmente idonee a rivelare il tono delle relazioni familiari e a individuare una linea di tendenza economica e sociale largamente condivisa. Nel mostrare le *extradoti* in una ricchezza di situazioni, non riconducibili a schema, le fonti liguri permettono soprattutto di aggirare in parte quei filtri costituiti da documenti di tipologie cui chi indaga ricorre più spesso per ricostruire gli ambiti d'azione delle donne, in realtà circoscrivendoli notevolmente: gli atti di ultima volontà e in parte anche gli *instrumenta* dotali.

---

*Predono*, cc. 119v-120r, 1253 ottobre 21 e, con qualche correzione, cc. 121r-v-122r, 1253 ottobre 28 e il codicillo datato egualmente ottobre 28 (l'edizione completa di questi due atti si legge quali nn. 3 e 4 del *Dossier documentario* nel Capitolo II).

<sup>11</sup> Come illustra Denise Bezzina nel Capitolo VI, paragrafo 2.

<sup>12</sup> BEZZINA 2018a ha esposto i risultati di una ricerca condotta e discussa congiuntamente a quella che qui pubblico: gli esiti sono perciò molto simili, ma alcuni elementi di cornice che propongo e soprattutto i casi che descrivo risultano in gran parte differenti e più numerosi, anche per il maggiore spazio a disposizione in questa sede. Non richiamerò dunque puntualmente lo studio di Bezzina. Ho fornito alcuni primi risultati della ricerca in GUGLIELMOTTI 2020.

<sup>13</sup> Mi riferirò a questo testo in una ripresa successiva: KIRSHNER 2015. Una prima introduzione si legge in BELLOMO 1961, pp. 131-142. Nel suo volume dedicato ai testamenti genovesi tra metà secolo XII e metà XIII, Steven Epstein ha rilevato di sfuggita il problema della provenienza della *strados*: EPSTEIN 1984, p. 106. Qualche accenno alle *extradoti* in ambito genovese in PETTI BALBI 2010, pp. 163-165, 167, 171.

## 2. *Le extradoti e la loro rilevabilità nel contesto ligure: diffusione e trasversalità sociale*

### 2.1. *Casistica tra città e villaggi*

In primo luogo, benché la documentazione getti luce soprattutto su Genova, si reperiscono pochi ma chiari riferimenti alle *extradotes* in molti altri contesti coperti da fonti assai più magre, in pratica in gran parte del territorio su cui la maggior città ligure si propone di esercitare un controllo se non un'egemonia. Si tratta della zona oltre l'Appennino, dell'intero arco costiero letteralmente da Ventimiglia a Portovenere, punteggiato dagli altri tre minori centri urbani proiettati sul mare e posti tutti in una Riviera di Ponente alquanto resistente alla penetrazione genovese<sup>14</sup>. È giunta un'attestazione perfino dalla colonia genovese di Bonifacio in Corsica.

Potrò dunque esporre un buon numero di casi di investimenti collegati alle *extradotes* e disposti in un amplissimo *range*, che spazia da pochi soldi fino a molte centinaia di lire e senza escludere merci e proprietà immobiliari. Mi muoverò con una certa libertà cronologica avanti e indietro nel secolo e mezzo qui in considerazione e potrò soffermarmi sui molti elementi di contesto che consentono di apprezzare e inquadrare meglio le scelte cui si risolvono donne e uomini, sottese alla costituzione, alla gestione e alla traiettoria di massima dei beni non dotali. Questi continuano a essere una realtà di un certo peso nel Trecento, come Denise Bezzina stessa ha di recente mostrato<sup>15</sup>. Presento adesso alcuni esempi scaglionati nel tempo e distribuiti nel territorio ligure per entrare con concretezza in argomento e per mostrare la ricchezza di tipologie documentarie che ne recano traccia. Una prima avvertenza è infatti che, nel pur opulento contesto di fonti prevalentemente genovesi, la vicenda di una moglie e delle sue *extradotes* nella maggior parte dei casi è illuminata da un solo documento, che occorre cercare di interpretare in una prospettiva non angusta. Spesso mancano, come va ribadito, elementi che orientino sull'età della donna (e certamente del marito): una vedova può essere giovanissima<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Ha parlato delle differenze tra Genova e la Riviera di Ponente in materia di sistema dotale BRACCIA 2000-2001, pp. 103-111; sul controllo faticosamente esercitato da Genova rispetto al territorio ligure si veda in sintesi GUGLIEMOTTI 2018.

<sup>15</sup> BEZZINA 2018b.

<sup>16</sup> Per una discussione sui diversi modelli demografici di interpretazione delle famiglie del ceto artigiano (con attenzione anche all'età del matrimonio) rapportati al caso genovese bassomedievale rimando a BEZZINA 2017, pp. 114-121.

Il più antico cartolare genovese pervenuto contiene la più risalente attestazione – si badi bene, esplicita – di extradote reperita e menzionata in relazione a un personaggio trasferitosi a Genova. Nel testamento dettato al notaio Giovanni scriba nel luglio del 1158, Otto, giudice *de Mediolano*, definisce in primo luogo gli accordi con la moglie. Egli ha ricevuto *de patrimonio*, cioè di dote, 100 lire, *de extradotibus* 3 lire e una *culcitra* (un materasso), mentre per parte sua ha costituito alla donna una donazione maritale (l'antefatto) equivalente al valore della dote. Vanno sottolineati la modestia dei beni di esclusiva spettanza della moglie, l'accostamento delle 3 lire con uno degli oggetti che solitamente possono essere portati nel matrimonio e che in epoca più tarda anche nelle fonti liguri sono descritti con il termine di *paraphernalia*<sup>17</sup> e, quel che conta, come si avverta precocemente l'inclusione dei beni non dotali nel patrimonio familiare, avvenuta in un momento che potrebbe coincidere, data la sequenza della breve enumerazione, con l'avvio del coniugio. Il testamento stesso di Otto giudice chiarisce come quel matrimonio dovrebbe durare ormai da qualche anno, avendo la coppia già almeno due figlie e un figlio ed essendo la donna al momento in gravidanza<sup>18</sup>. La tendenza ad assimilare l'extradote con la dote è dunque precoce, specie se si tratta di poca sostanza, e – merita sottolinearlo fin d'ora – riscontrabile di frequente lungo tutto il periodo qui in considerazione.

Nel 1214 la savonese Saona, moglie di Arnaldo Grenna, muovendosi con una discreta autonomia, dichiara di avere ricevuto in prestito da Amico Bussello 35 soldi e mezzo, che si vincola a restituire entro un mese dall'arrivo del marito, ponendo intanto quale garanzia *illud mearum stradotarum que habeo tecum ultra flumen*<sup>19</sup>: qui si tratta di una proprietà detenuta in maniera indivisa e di valore non apprezzabile. A queste sostanze probabilmente di poco pregio e descritte in modo approssimativo, si può giustapporre qui di seguito un importo molto alto (e non arrotondato).

<sup>17</sup> I *paraphernalia* sono un istituto di origine romana: il rinvio è alle analisi di BELLOMO 1961, pp. 131-142 e KIRSHNER 2015.

<sup>18</sup> *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 411, pp. 218-219; un piccolo spazio lasciato vuoto avrebbe dovuto contenere il nome della donna. Ho accantonato consapevolmente il problema di quale *consuetudo* seguisse questo giudice per cogliere piuttosto la linea di tendenza. Un altro buon caso di precoce assimilazione si legge in un testamento datato 1195, quando Vassallo *Abeveramalleum* dichiara di aver ricevuto dalla moglie 37 lire genericamente *inter dotem et extradotem*: *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 49, p. 40.

<sup>19</sup> *Giovanni* 2013, doc. 576, p. 439.

Nel 1254 i marchesi Giacomo e Manfredo di Gavi, della stirpe ormai da tempo inurbata a Genova ma ancora radicata nella zona di provenienza al di là dell'Appennino ligure<sup>20</sup>, rivolgendosi alla madre Maria, vedova del loro padre Giovanni, riconoscono *habuisse et recepisse a te sive penes nos habere de tuis extradotibus* per l'esattezza 488 lire. La somma è evidentemente reclamata dalla donna in quanto distinta da altri beni ereditati e soprattutto da quelli familiari amministrati dai figli, i quali si impegnano a restituirla<sup>21</sup>.

Nel 1262 Bonaventurosa, vedova di Stefanino *Patarini*, dettando a Portovenere – nell'estremo Levante ligure – le proprie ultime volontà, destina il letto e tutti i relativi oggetti di corredo alle figlie del fratello, che non sono maritate, mentre lascia 2 lire alla nipote Berta, figlia della figlia Regina e di cui non sono dichiarati altri elementi di *status*<sup>22</sup>. Nella distribuzione, se così si può dire data la modestia delle sostanze, alle nipoti, Bonaventurosa ha combinato in maniera imponderabile predilezione affettiva e volontà di sopperimento a necessità primarie: *paraphernalia* alle figlie del fratello e potenziale *extrados* a Berta.

Nel 1281 Franceschino, figlio emancipato di Guglielmo Cybo, anch'egli rivolgendosi, secondo il dettato dell'atto, alla madre Giacomina, ammette che questa gli ha dato 132 lire *in accomendatione de propria peccunia extradotium tuarum*. I contratti di commenda che registrano investimenti commerciali compiuti con le extradoti sono forse i più numerosi, ma la cifra per un investimento femminile è notevole. E c'è un ulteriore motivo di interesse nella testimonianza, perché Franceschino precisa, sempre stando nella casa paterna a Genova, che la cifra deriva da una precedente commenda ed è da intendersi in merci e prosegue poi snocciolando tutte le abituali e indispensabili clausole di garanzia per la ripartizione degli utili<sup>23</sup>. Più che uno

---

<sup>20</sup> Si veda anche il mio contributo in questo volume, Capitolo VII, dedicato alle donne delle stirpi signorili.

<sup>21</sup> *Novi e valle Scrivia* 1910, doc. 889 *quater* rogato dal not. Antonino di Quarto, pp. 350-351.

<sup>22</sup> *Giovanni di Giona* 1955, doc. 369, pp. 323-324; ho trattato di questa donna anche nel capitolo IX, nel paragrafo 5.3.

<sup>23</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 68.II, not. Ricobono di Savignone, c. 30v, 1281 marzo 11. Sulle extradoti investite nelle commende ANGELOS 1994, p. 310; prima di Angelos ha ampiamente trattato di commende femminili JEHEL 1975. Per questo contratto commerciale valga il rimando a PUNCUH - CALLERI 2006, p. 813 e sgg.

scrupolo filiale o un gesto di *routine* mercantile, qui va vista la traduzione scritta della sollecitazione di Giacomina che non si perda contezza della pertinenza effettiva di quel denaro reinvestito. Come in tanti analoghi casi e come in quello appena esposto della vedova del marchese di Gavi, il notaio, il quale comunque ha un costo che in casi di donne meno abbienti può risultare particolarmente gravoso, assolve al compito di far giungere a un primo assestamento tra le parti, quando queste decidono di non adire (ancora) a vie giudiziarie vere e proprie.

Per quanto riguarda la diffusione non solo nei diversi ceti, ma anche nei diversi contesti territoriali, richiamo infine due delle rare menzioni relative alla Riviera di Ponente dove, nella documentazione pervenuta, si applica assai di rado l'etichetta *extradotes* negli specifici casi, ma si vi si ricorre talora in una maniera generica che palesa la discreta diffusione dell'istituto. Nel 1213, a Savona, per la soluzione di un contenzioso che si trascina da qualche anno, Benvenuta, alla presenza del marito Ansaldo Sigice, rinuncia a tutti i diritti che le competono sui beni di Natale Curlaspedo e della moglie *occasione dotis vel extradotis*, salvo il corrispettivo di 27 lire che ancora le devono, come attesta un altro documento del medesimo giorno in cui si parla però solamente di dote<sup>24</sup>. La locuzione scelta dal notaio Giovanni, già di tono formulare perché nulla vuole escludere, pare dettata dalla volontà condivisa di sedare in maniera definitiva il conflitto.

Nel 1258 il giudice del comune di Ventimiglia, Bartolomeo Ferrario, sentenza che ad Aldisia, vedova di Golabo Miloto, siano assegnati diversi immobili nel territorio di Ventimiglia, a pagamento della sua dote di 80 lire in ragione *de duobus tria* e stimati dai *publici extimatores* un equivalente di 45 lire, seguite tutte le procedure *secundum formam capituli civitatis Vintimilii*. L'assegnazione avviene, come poi si ribadisce, *ad complementum totius dotis et extradotis*<sup>25</sup> con una locuzione illuminante per un certo automatismo di scrittura. Sembra darsi per scontato, al fine di evitare ogni futura contestazione, che Aldisia – ma come la gran parte delle donne – possa aver fornito un ulteriore, magari piccolo, apporto patrimoniale che, benché in

<sup>24</sup> *Giovanni* 2013, doc. 405, p. 311; doc. 406, p. 312.

<sup>25</sup> *Giovanni di Amandolesio* 1993, doc. XXX, pp. 312-314. Si badi al fatto che la locuzione non è presente in sentenze quasi coeve emanate dal medesimo giudice e di mano del medesimo notaio come, per esempio, quella datata 1257 e relativa al pagamento della dote di Verdina, vedova di Ugo Vitale: *ibidem*, doc. XIII, pp. 289-290.

teoria di sua esclusiva competenza, è stato incamerato nei beni di famiglia, a beneficio appunto del nucleo familiare nel suo insieme.

## 2.2. *Trasversalità sociale di una risorsa: una contrazione tardo duecentesca?*

Da questa ampia carrellata introduttiva appare chiaro come le extradoti siano in teoria ‘attivabili’ da qualsiasi donna, quasi come una risorsa latente, indifferentemente dal contesto di appartenenza, benché non costituiscano un requisito obbligatorio nel percorso patrimoniale di una famiglia. È bene enunciare allora in modo chiaro che la disponibilità di fondi extradotali può accomunare coloro che rientrano nell’aristocrazia, tutt’altro che compatta per sostanze e comportamenti, e coloro che appartengono al variegato mondo dei mestieri o popolano le campagne. L’articolazione sociale è notevole soprattutto a Genova, e non appiattibile in uno schema bipartito<sup>26</sup>. Tutti i casi che potrò esporre in questa ricerca ribadiranno dunque la trasversalità sociale di un istituto extradotale territorialmente ben diffuso.

Va formulata adesso un’altra avvertenza. È risultato abbastanza evidente nel corso della ricerca come il numero delle menzioni di *extradotes* individuate, ma soprattutto quando sono implicate in commende, vada diminuendo verso il finire del Duecento. Proprio la trascrizione in registro della transazione di Franceschino Cybo con la madre Giacomina ne ha lasciata affiorare una delle più tarde reperite. Si tratta certamente degli effetti di una tendenziale appropriazione maritale che le rende meno visibili, ma potrò mostrare altre concause quando giungerò al termine del percorso analitico proposto. Qui intendo ribadire che pesa forse anche il fatto che il lavoro di edizione e di trascrizione di documenti si è concentrato a lungo sui cartolari notarili di datazione più alta, mentre i pescaggi nella maggior massa dell’inedito tardo duecentesco, quasi tutto relativo a Genova, potrebbero non essere stati molto fortunati<sup>27</sup>. Ecco un ottimo motivo per non soffermarsi troppo sul dato numerico e per non sbilanciarsi in affermazioni troppo recise per

---

<sup>26</sup> BEZZINA 2017 ha contestualizzato e discusso questa interpretazione del quadro sociale genovese proposta da Diane Owen Hughes a partire dagli anni Settanta (HUGHES 1975, 1976 e ripresa nel 2004) e accolta dalla storiografia successiva (HOWELL 1986, pp. 16-18).

<sup>27</sup> Un quadro della documentazione disponibile per i secoli XII-XIII in GUGLIEMOTTI 2013, Parte seconda, mentre per una presentazione dei cartolari notarili e delle opportunità di ricerca che dischiudono in una prospettiva femminile e dunque familiare, si veda il contributo di Valentina Ruzzin in questo volume, Capitolo II.

un'età in cui si possono constatare ancora buoni margini di trattativa all'interno della famiglia.

### 3. *Alle origini delle extradoti: l'abolizione della tercia*

Interrogarsi sull'origine delle extradoti significa infilare un vicolo strettissimo se non cieco. Già la prevalente declinazione del termine al plurale suggerisce come vi convergano elementi differenti, fermo restando che si vuole intendere qualcosa di decisamente diverso da quanto viene consegnato come dote al neosposo. Si è già detto che si tratta di un bene in teoria fuori dalle spettanze del marito e come la donna non debba attendere la vedovanza per fruirne in prima persona. Come è ovvio, altra cosa può essere la realtà e *Calandria de Valle* e *Iuleta Zaccaria* indicano che occorre difendere tali sostanze.

Se si osserva il pur ricco contesto documentario disponibile, ci si arena subito perché il più antico cartolare ligure pervenuto, quello assai noto di Giovanni scriba, conserva più di 1.300 rogiti datati a partire dal 1154 e sino al 1164<sup>28</sup>. È dunque solo dagli anni Cinquanta del secolo XII che si può contare su documentazione disposta in maniera abbastanza continua, in teoria meglio sollecitabile per un tentativo di risposta in termini di 'nascite' e 'svolte' rispetto alle fonti scritte custodite dagli enti religiosi, meno consistenti e meno omogeneamente distribuite nel tempo. Perché – e questo è il punto – c'è un provvedimento pubblico che funge da spartiacque sotto il profilo della legge nella vicenda della trasmissione del patrimonio di ogni famiglia in ambito genovese, proprio come succede in altre città italiane.

Deliberata in coincidenza dell'entrata in servizio dei nuovi consoli nel 1143 ma forse in gestazione da tempo, la *laus de terciis ablatis mulieribus*, come recita con crudezza il titolo dato al documento trascritto nei *Libri Iurium*, traduce stringatamente in norma un'insoddisfazione diffusa per la dispersione patrimoniale vista innanzitutto nella prospettiva degli uomini di casa. Si abolisce il precedente diritto delle vedove dell'episcopato genovese a un terzo dei beni coniugali e si fissa in non più di 100 lire la donazione maritale che deve integrare la dote restituita, cioè l'antefatto (o *donatio propter nuptias*)<sup>29</sup>; si abbandona la *preteritam consuetudinem huius civitatis*<sup>30</sup> e si

<sup>28</sup> *Giovanni scriba* 1934-35.

<sup>29</sup> Rimando al contributo di Denise Bezzina in questo volume, Capitolo III, con ampia discussione storiografica.

specifica che gli eredi possono richiedere tutto quanto resta del patrimonio familiare dopo il conferimento alla donna di dote e antefatto<sup>31</sup>.

L'effetto del provvedimento è subito chiarissimo se, come è stato più volte sottolineato, negli Annali genovesi di Caffaro – il quale prevedibilmente scrive riguardo singole donne quasi solo quando si tratta di principesse – è posto a corredo delle scarse righe dedicate all'anno 1143 il disegno di due figurine femminili che ostentano grandi mani vuote, inequivocabile commento del fatto che *in isto consulatu tercię ablate fuerunt mulieribus*<sup>32</sup>. In tale contesto, rispetto all'origine delle extradoti, non si può andare oltre due elementari e sovrapponibili supposizioni. Si può ben credere che nel seno stesso di qualche famiglia, per attenuare le proteste, la frustrazione e l'insicurezza delle donne, si sia pensato di costituire (o rafforzare), magari a più riprese, una riserva suppletiva per le coniugate, di entità variabile a seconda delle situazioni economiche e affettive; ed è altrettanto e più che lecito supporre che talune di queste donne abbiano deciso, laddove possibile, di costituire (o rafforzare) in autonomia tale riserva in momenti successivi a quello del matrimonio.

Ma occorre di necessità vedere qual è la prassi precedente a Genova e comprendere il quadro in cui si innesta il provvedimento che potrebbe attivare o dare ulteriore vigore alle plausibili reazioni cui ho fatto cenno, forse in incubazione nella fase preliminare al lodo consolare del 1143. Le donne che avevano vissuto la *preterita consuetudo* erano pur sempre state cresciute nella prospettiva – e cioè anche con le competenze – di possedere e di poter

---

<sup>30</sup> Si tratta delle consuetudini dei genovesi che il marchese Alberto si impegna a rispettare nel 1056, cioè meno di un secolo prima del lodo consolare del 1143: *Libri Iurium* I/1 1992, doc. 2, pp. 6-9; al proposito si può vedere GUERRA MEDICI 1996, p. 116.

<sup>31</sup> *Libri Iurium* I/1 1992, doc. 64, pp. 105-107; sulla coeva abolizione della analoga *quarta* a Pisa si veda per esempio FELLER 2002, pp. 18-22. Per un quadro d'insieme relativo ai rapporti patrimoniali fra i coniugi nell'Italia centro-settentrionale il rinvio è sempre a BELLOMO 1961.

<sup>32</sup> *Annali genovesi* 1 1890, per esempio pp. 14 (per Costanza, di cui peraltro è taciuto il nome ed è moglie di Boemondo principe di Antiochia), 31 (per le miniature), p. 130 (per Elis, parimenti moglie di Boiamonte, figlio di Roberto il Guiscardo). HAUG 2016 (in particolare pp. 58-59 per le due figure femminili) dimostra persuasivamente che le miniature inserite sono coeve alla trascrizione in forma più distesa degli appunti dell'annalista in un registro ufficiale del comune. Caffaro però ricorda anche, sotto il 1158 e con chiaro intento di monito e insegnamento, l'edificazione delle mura cui procedono collettivamente, lavorando giorno e notte, *virii et mulieres, qui Ianue erant: Annali genovesi* 1 1890, p. 51.

amministrare da vedove un terzo dei beni di famiglia<sup>33</sup>. Le ‘prime menzioni’ di *extradotes* fuori Genova sono molto più tarde di quella del 1158 sopra ricordata e non è prudente sbilanciarsi troppo a favore di ipotesi imitative o addirittura pensare a esportazioni di istituti originari della maggior città ligure. È meglio restare ancorati alla solida acquisizione che si tratta di soluzioni empiriche diffuse, come dimostrano il citato caso fiorentino e quanto è stato osservato per Siena e Bologna, sempre per un’età parecchio successiva a quella della precoce rilevabilità genovese<sup>34</sup>. All’abolizione della *tercia* va in parte collegata anche quella che pare la nuova presenza di *propinqui et vicini* quali consiglieri della donna che agisce sul piano economico e patrimoniale: basti dire qui che si tratta di una presenza e soprattutto un’efficacia del loro ruolo che possono variare parecchio di contingenza in contingenza<sup>35</sup>.

Va infine considerata un’ipotesi molto semplice che può completare e forse superare le spiegazioni finora presentate. Una volta che la *dos* di matrice romana si riafferma nel contesto ligure, così come avviene più o meno simultaneamente in gran parte dell’Italia centro settentrionale, occorre che sia del pari introdotta la classificazione egualmente romana di *parapherna* (o *extrados*) a coprire tutto quanto non possa essere etichettato quale dote. Nell’ambito ligure, dunque, si reagirebbe in modo anticipato e forse più vigoroso rispetto altri contesti territoriali: ma è giusto chiedersi in quale misura tale rilevazione risulti condizionata da disponibilità documentarie molto diverse.

#### 4. Il problema dell’identificazione del fondo extradotale

A fronte di tentativi maschili di assorbire sostanze delle donne di famiglia o entrate nella famiglia, basta però scorrere i tanti testamenti femminili di mogli non ancora vedove distribuiti lungo i due secoli qui in considerazione per osservare una diffusa disponibilità patrimoniale, della più varia

---

<sup>33</sup> Illustra bene quale potesse essere la familiarità di una donna del ceto aristocratico con i problemi di gestione del patrimonio precedenti il 1143 quanto si ricava dal *Registro della Curia arcivescovile* 1862-1864, pp. 27-28: Guilia de Castro si trova a far parte di un consorzio di privati coordinato da Bonifacio della Volta che tra il 1122 e il 1129 contratta con il vescovo genovese la propria facoltà di riscuotere la decima sulle navi una sola oppure più volte l’anno.

<sup>34</sup> LUMIA-OSTINELLI 2003, GIULIODORI 2005.

<sup>35</sup> Per tale presenza rimando al Capitolo VI di Denise Bezzina.

consistenza<sup>36</sup>. Ecco una prima serie di domande che restano largamente senza risposta ma rivelano un'area di discrezionalità: in quale categoria si possono allora includere tali sostanze? Come è avvenuta una trattativa in seno alla famiglia – pur se a Genova, a differenza che in altre città, la donna può testare senza chiedere autorizzazione al marito<sup>37</sup> – per disporre in modo pieno di quanto si intende destinare ai propri eredi? E se si parla di qualche forma di negoziazione, che cosa fa allora, per esempio, l'artigiana degli introiti del suo mestiere qualora sia diverso da quello del coniuge, una volta che li abbia riconvertiti in parte in nuovo materiale da trasformare, nel salario dei suoi lavoranti e magari in nuove attrezzature<sup>38</sup>? Come definire quanto le coniugate ricavano dalla concessione di prestiti che possono rassentare l'usura o sono erogati quasi professionalmente<sup>39</sup>?

Si è già visto che i beni extradotali, se in numerario, non sono solo te-saurizzati, bensì di frequente fatti fruttare, fissando memoria scritta degli investimenti, che a lungo sono spesso contratti di commenda. Questi, tuttavia, possono risultare pienamente validi anche se stretti solo verbalmente<sup>40</sup>. E dunque in quanti casi si decide di non mettere per iscritto che una certa somma o un certo oggetto è destinato a reimpieghi e commerci, in una gamma di opzioni che si dispone tra la perfetta consonanza di scelte tra i coniugi e il sequestro di fatto da parte del marito delle sostanze in teoria solo femminili, che possono perciò essere piegate a ulteriore pretesto di controllo delle donne coniugate? Denise Bezzina ha già sottolineato che Alda, moglie di Rubaldo Drogo (forse genovese), nell'accordare nell'agosto del 1157 un prestito marittimo di 20 lire ai fratelli Lanfranco e Guglielmo

---

<sup>36</sup> Oltre a KIRSHNER 2015, si veda in questo volume, il Capitolo X, anche per la menzione della storiografia precedente al riguardo. Basti intanto citare il caso della più che abbiente Adalasia, figlia del fu Ansaldo Rataldo, che nel proprio testamento del 1204 destina innanzitutto 100 lire per la salvezza della propria anima, *computatis in his libris centis libris triginta que sunt extra dotes mee*, investite in quote di un mulino detenuto in comune con il suocero: *Santo Stefano* 2 2008, doc. 285, pp. 24-26.

<sup>37</sup> Si veda in questo volume il Capitolo X, paragrafo 1.

<sup>38</sup> Si vedano i casi descritti da BEZZINA 2015, pp. 67-70.

<sup>39</sup> Come nei casi che ricorda Denise Bezzina nel Capitolo VI. E, nello specifico, quali relazioni coniugali sono sottese al fatto che a Savona, nel 1215, Oberto Mazia riceve in commenda da Maria, moglie di Arnaldo *camparius*, la somma di 6 lire che si impegna a restituire al marito (non alla donna) entro un anno? (*Guglielmo* 2009, doc. 274, p. 210).

<sup>40</sup> PUNCUH - CALLERI 2006, p. 827 e sgg.

Pedecavallo in partenza per Palermo, attinge a una propria riserva, senza definirla e senza consultare né il marito né altri<sup>41</sup>. Siamo un anno prima della più risalente ed esplicita attestazione di extradote pervenuta, che ho citato in inizio<sup>42</sup>. Più che indugiare su quale sia la ‘prima menzione’ a ridosso del provvedimento consolare del 1143, la questione spesso insolubile è infatti quella della riconoscibilità immediata e sicura dei beni di esclusiva pertinenza di una donna coniugata. E va inoltre ribadito che, in ogni caso, la definizione di *extradotes* non riesce ad avere sempre la stessa auspicata funzione protettiva di quella di *dotes* o di antefatto rispetto ai beni cui è applicata.

Da quanto mostrato finora, risulta chiaro che beni e denari sono interpretabili come fondi extradotali senza che ci sia un contratto che li istituisca ufficialmente in quanto tali, al contrario dell'*instrumentum dotis*. Del resto, data l'età precoce di molti primi matrimoni, aveva sempre senso affidare dei denari a un'adolescente, o si preferiva che la ragazza acquisisse una pur minima maturità gestionale? È solo al momento di una specifica destinazione di beni e denari, sia essa al marito o a un investimento fatto in prima persona, che può essere fissata per scritto la loro qualità, con dichiarazione via via rinnovabile. La tracciabilità è infatti la condizione per reclamare questi beni con successo se trasmessi al coniuge, senz'altro l'eventualità più frequente<sup>43</sup>.

I consoli della pieve di Sori, operando da Genova, nel 1202 condannano Corrado e Martino *de Fondola* a pagare ciascuno 40 soldi per la sua extradote alla cognata Anna, vedova di Oberto *de Fondola*, la quale, a conclusione della lunga lite, ha esibito *instrumentum publici notarii*<sup>44</sup>. Il provvedimento ha un precedente, che chiarisce come la soluzione dei consoli potrebbe risultare un compromesso al ribasso o l'imposizione del versamento del saldo di quanto non ancora realmente restituito. Nel 1200 infatti la medesima Anna aveva rilasciato ricevuta ai cognati di 24 lire della sua dote, di 11 lire della sua extradote e di 12 lire di antefatto e soprattutto aveva dichiarato che *cartas omnes et scripta factas et facta de predictis cassa, irrito et evacuo et nul-*

<sup>41</sup> BEZZINA 2018a, p. 1, con rinvio a *Giovanni scriba* 1934-35, doc. 260, pp. 140-141.

<sup>42</sup> Sopra, testo corrispondente alla nota 17.

<sup>43</sup> Si può apprezzare la ricchezza informativa palesata in un atto del notaio Guglielmo da Sori, cui si rivolgono Alexandria, vedova di Ugo Cacio, e suo figlio Vivaldo, i quali vendono la metà di una terra che rientra nell'extradote di Alexandria ad Adalasia, moglie di Fulco di Castello, che la paga con 13 soldi della propria extradote: *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 849, pp. 723-724.

<sup>44</sup> *Ibidem*, doc. 740, pp. 631-632.

*lius utilitatis esse facio*: tale documentazione era stata invece accortamente conservata per spenderla in una situazione tutt'altro che risolta<sup>45</sup>.

È a questo tipo di registrazioni che ci si riferisce nel 1239 in un documento di tenore pubblico emanato dai castellani di Bonifacio, la colonia genovese in Corsica. Costoro deliberano che Orenga, moglie del defunto Armano *pelliparius*, tenga in piena proprietà alcune case del valore di 140 lire *pro suis dotis et extradotibus*, senza contestazioni da parte di Ricafina, figlia di un precedente matrimonio di Armano, e dal marito di costei che pagano quanto reclamato dalla vedova, come gli ufficiali genovesi dichiarano. E, quel che qui conta, i castellani procedono *visis ipsarum docium et extradocium instrumentis*<sup>46</sup>. Anche in situazioni tutt'altro che contenziose c'è cura di conservare esatta memoria dei passaggi proprietari quando occorre dare riconoscimento della qualità extradotale di un bene. Il testamento di Nicola *de Verdura*, dettato a Rapallo nel 1263, comprova la sollecitudine e l'apprezzamento verso la moglie del figlio Ansaldo, al punto da designarla quale *donna et domina* dei propri stessi beni, qualora la donna rimanesse vedova e scegliesse di restare *sine viro*: nel contempo le riconosce i diritti sulla dote (*rationes*) *in bonis meis e de extradotibus suis* una terra a Voltri, precisando che le era stata venduta dalla fu Giovanna, figlia del fu Ruffino *de Açe*. E si badi infine che in calce al testamento si legge *factum est unum* [un originale] *pro dicta Aldeta*<sup>47</sup>.

Quando nel proprio testamento datato 1201 Oberto di Valcolombara dichiara asciuttamente che le competenze della moglie Auda *sunt inter dotem et extradotem* di lire 13 senza riferirsi a un atto scritto, come si può allora essere certi che sia in effetti tutto il ricevuto e che questo pur modesto ammontare di denaro non sia stato fatto fruttare in alcun modo<sup>48</sup>? La non tracciabilità

<sup>45</sup> *Ibidem*, doc. 338, pp. 281-282.

<sup>46</sup> *Bonifacio* 1936, docc. 301-302, pp. 94-96; VITALE 1949, pp. 139-140.

<sup>47</sup> *Giovanni de Amandolesio* 1985, doc. 593, pp. 550-551. Un altro esempio di questa cura data 1255, quando Guglielmo *Dens* di Voltri riconosce che le 31 lire ricevute per la vendita di alcuni appezzamenti di terra in Val Polcevera da Enrico *Bellismanis* sono in realtà *de extradotibus* della moglie Contessa, figlia del fu Oberto *de Ponte*. Al riconoscimento, si badi bene, è dedicato un atto autonomo, immediatamente successivo nel cartolare all'*instrumentum* di vendita: ASGe, *Notai Antichi*, 52, not. Guido di Sant'Ambrogio, c. 83r-v, 1255 dicembre 13: entrambi i documenti sono rogati a Genova.

<sup>48</sup> *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 534, pp. 450-451.

di quanto incamerato dal calzolaio Giacomo Clerico di dote ed extradote della moglie Margherita, per un totale che appunto non risulta fissato in alcun *instrumentum*, fa sì che l'uomo nel 1292 si impegni a rendere queste specifiche sostanze, di cui *penes te nil remansit*, in maniera che non supera le usuali formule restitutive e soprattutto senza specificazione di cifre e di precise scadenze<sup>49</sup>. Ancora un altro caso: nel 1299, Giovannina, vedova di Aimoneto, avvia un contenzioso con il figlio Antonio. La donna sostiene che entrambe le case lasciate in eredità dal coniuge le appartengono, avendole essa stessa acquistate prima di sposarsi, così che non possono spettare al figlio. La decisione salomonica degli arbitri, che assegnano una casa a ciascuno dei contendenti, è presa proprio perché manca uno scritto che certifichi l'effettiva proprietà o la qualità extradotale di quegli immobili. E tale mancanza lascia aperta l'eventualità che la madre cerchi di raggirare il figlio<sup>50</sup>.

La vicenda della genovese Sibilla, intraprendente vedova del più che abiente Oberto Rataldo<sup>51</sup>, infine, mostra con efficacia quanto sia scivolosa la situazione che intendo monitorare, e a maggior ragione perché implica rogiti di tipologie molto correnti ed è relativa a un'età in cui l'istituto dell'extradote è ormai assestato. Nell'inventario dei beni dei figli del fu Oberto Rataldo, compilato nel 1238 su richiesta del loro curatore, si contano 14 contratti commerciali custoditi in casa (accuratamente distinti da quelli dei *mali debitores*). In ben 11 di questi, redatti da 7 diversi notai tra il 1231 e il 1237, Sibilla stringe *societates* o commende di un valore compreso tra le 3 e le 37 lire: solo in una del 1232, di mano di un notaio che figura una sola volta tra i professionisti a cui la donna si è rivolta, Sibilla risulta avere investito 13 lire

<sup>49</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 132, not. Parentino di Quinto, cc. 175v-176r, 1292 febbraio 4. Quali siano le effettive relazioni tra i coniugi non è chiarito da un secondo atto del medesimo giorno (*ibidem*, c. 176r), in cui la donna stringe una commenda proprio con il marito, affidandogli ben 50 lire che Giovanni Clerico dichiara *ad te pervenerunt de bonis quondam parentum tuorum*. Come termine di confronto si può tener conto di quanto disposto nel chilometrico testamento, rogato a Portovenere nel 1262, dettato da Alessandrino, figlio di Pietro Longo, caratterizzato da una contabilità oltremodo minuziosa di tutte le pendenze che lo disegnano come un individuo di discrete sostanze: si specifica anche che se la moglie Sibellina intendesse risposarsi abbia quanto le spetta ed è descritto nel suo strumento dotale e inoltre 15 lire, 16 soldi e 8 denari che riconosce di aver ricevuto *pro suis extradotibus*, di cui 13 lire, 6 soldi e 8 denari che provenivano dalla dote della suocera: *Giovanni di Giona* 1955, doc. 333, pp. 286-290.

<sup>50</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 140, not. Parentino di Quinto, cc. 238v-239r, 1299 dicembre 20.

<sup>51</sup> Questa famiglia, di notevole spessore economico, non si inserisce nella vita istituzionale prima della metà del Duecento: FILANGIERI 2010, pp. 177-178.

*de suis extradotibus*<sup>52</sup>. Sarà stato davvero l'unico caso in cui la moglie di Oberto Rataldo ha attinto ai propri fondi extradotali? Oppure ciascun notaio ha steso il contratto seguendo le proprie preferenze lessicali? Oppure i documenti sono stati sunteggiati in maniera non uniforme? Oppure, ipotesi meno probabile data la doverosa prassi notarile di indicare quanti agiscono come procuratori, Sibilla ha sempre tacitamente agito con le sostanze del marito, tranne che nel caso in cui si legge proprio il termine *extradotes*?

Per rendere l'idea di come un notaio possa ricorrere ad altre locuzioni o non ricorrervi affatto porto esempi tratti dal cartolare di un medesimo professionista che lavora per tre diverse clienti, le quali agiscono attraverso degli intermediari in altrettanti contratti di commenda del 1248. Il notaio Ingo *Contardi* registra che, in febbraio, Oberto *de Verdereto* ha ricevuto da Giovanni di Lavagna la somma di 107 lire, 15 soldi e 3 denari, di cui 69 lire e 16 soldi sono della moglie Alda, secondo una contabilità assai scrupolosa e su cui si tornerà; che, in aprile, il drappiere Giovanni riceve da Giacomino, figlio di Giovanni Spinola, 12 lire *que sunt de pecunia* della madre Giacomina, già tradotte in merci; sempre in aprile, Bonifacio, figlio del defunto Carbone Malocello, riceve da Simone Malocello 50 lire *que sunt de pecunia* di Verdina, moglie del fu di Bonifacio Basso, già investite in merci e che non si può dire se 'contengano' o meno la riserva extradotale della donna prima della vedovanza<sup>53</sup>.

Oltre ai casi 'taciti' e simili, altre perifrasi, come *que sunt de pecunia*, possono dunque coprire il capitale personale di una donna coniugata<sup>54</sup>. Il campo di osservazione potrebbe perciò nell'insieme estendersi alquanto rispetto a quello che abbraccia solo i beni riconoscibili grazie a una sicura

<sup>52</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Enrico di Bisagno, cc. 161r-162v, 1238 gennaio 16: l'unico notaio che scrive dell'*extradote* è Opizzo *de Clavica*.

<sup>53</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 143, not. Ingo *Contardi*, c. 31v, 1248 febbraio 14; c. 44r, 1248, aprile 6; c. 49v, 1248 aprile 23.

<sup>54</sup> Il ricorso a questa locuzione è relativamente frequente e sembra anzi una variante abbreviata o sinonimica di quella più completa che menziona anche il fondo non dotale: mi limito a citare un esempio del 1268, quando il notaio Angelino *de Sigestro* roga l'atto con cui Egidio di Voghera prende *in mutuo gratis* da Careta, moglie di Desiderato *vicecomitis*, 80 lire *de tua propria pecunia et extradotium tuarum* (*Voghera e Genova* 1908, doc. 277, pp. 182-183), e un esempio del 1281, rintracciabile nel cartolare di Ricobono di Savignone (sopra, nota 23 e testo corrispondente). KIRSHNER 2015, p. 76, ha giustamente sottolineato come occorra non fermarsi a rilevare il solo termine *extradotes*.

etichetta, perché all'interno della famiglia lo spazio di contrattazione – anche con esiti positivi per la donna – può risultare largo, aperto ancora a lungo e mutevole a seconda delle contingenze e della fase attraversata del ciclo di vita. E c'è inoltre da considerare, e non è un elemento da poco, che la locuzione *de tuis extradotibus*, che è la più frequente, oppure altre consimili non lasciano sempre ben comprendere se il capitale messo a frutto da una donna o da un suo intermediario in una specifica occasione oppure reclamato corrisponda all'intero suo fondo extradotale o a solo una porzione<sup>55</sup>. Ma su questo sarà opportuno tornare quando si affronteranno miratamente i problemi della gestione.

L'etichetta di extradoti, in quanto applicata a un bene di cui una consuetudine non codificata impone in teoria una tutela e una restituzione, potrebbe in realtà, in qualche caso, coprire donazioni di fatto da parte delle mogli<sup>56</sup> o restituzioni attuate dai mariti<sup>57</sup>. Si tratta ovviamente di ipotesi da formulare con estrema prudenza, ma da non scartare a priori: per esempio, quando avvengono restituzioni o dichiarazioni maritali di aver ricevuto dei beni extradotali, che potrebbero coprire solo una parte di quanto più o meno spontaneamente ceduto da una donna al coniuge. In ogni caso, è opportuno non guardare sistematicamente alle donazioni femminili con paternalismo,

---

<sup>55</sup> Tra gli elementi di diritto romano che conoscono una ripresa in ambito ligure, non figura esplicitamente il divieto di *donationes inter vivos* tra marito e moglie (nelle due direzioni), preso in esame pochi anni fa Nicolas Laurent-Bonne, non approdando infatti quale norma negli statuti genovesi di tardo Duecento, ma risultando nei fatti applicato. LAURENT-BONNE 2012 spiega che seguendo il diritto romano il divieto è motivato dalla volontà di evitare « Mutual Despoliation », « Purchase of Conjugal Harmony », « Neglect of Children's Education », mentre nello *ius commune* la proibizione mira a evitare il peccato di lussuria che rende le donne peccatrici e a tutelare i tre beni coniugali fissati da sant'Agostino (*fides, proles, sacramentum*).

<sup>56</sup> Sembra questo il caso di Giacomo *de Turcha* e di sua moglie Guilia, alla quale il primo destina, nel testamento del 6 agosto 1205, la casa coniugale in condivisione con gli eredi e l'usufrutto di altri beni. Tuttavia, un codicillo testamentario del 24 agosto specifica che occorre sanare entro due anni dal decesso due distinti debiti di Giacomo. Oltre che 5 lire per Aidela, figlia di Borbonoso, sono menzionate altre 5 lire di extradote della moglie. Guilia ha evidentemente saputo precisare, in un contesto di cui non sono chiari tutti i contorni e i rapporti con gli altri beneficiari, che non si trattava di una donazione al marito, il quale solo in questa sede riconosce di aver ricevuto 400 lire di dote e 16 lire e mezza di extradote (a parte le 5 nominate) e fa fare copia anche di questo secondo *instrumentum* appositamente per Guilia, con evidente funzione di tutela rispetto agli eredi designati (*San Siro* 1 1997, docc. 235-236, pp. 296-298).

<sup>57</sup> Così si possono intendere i riferimenti di KIRSHNER 2015, per esempio pp. 78, 84.

dando per scontate le forzature ed escludendo a priori devoluzioni pienamente libere e volontarie<sup>58</sup>.

### 5. *Come si costituisce il fondo non dotale?*

Del percorso del fondo extradotale di una donna, come si è detto, si riesce a cogliere quasi sempre solo un segmento: in occasione di tante commende ma anche, non di rado, della rivendicazione da parte di una moglie o di una vedova tutt'altro che rassegnata o intimidita. Questo dato rende disagevole comprendere come venga avviato: solo a fini di chiarezza e di scansione espositiva ricorro perciò alla artificiosa distinzione tra costituzione delle *extradotes*, che affronterò adesso, e gestione/accrescimento, che tratterò nel prossimo paragrafo. Tre almeno sono le modalità di 'attivazione' del fondo extradotale che si possono riconoscere e la prima è sicuramente parecchio frequente (ma non va trascurato il fatto che piccole cifre di denaro possono passare di mano senza lasciare traccia).

#### 5.1. *Lasciti testamentari per extradoti*

Un nucleo iniziale per una donna, quale che sia la sua età, è spesso un lascito testamentario, disposto in teoria indifferentemente da uomini o, forse appena più spesso, da donne, e soprattutto nel secondo caso non di necessità parenti, come mostrerò con agio nel capitolo dedicato ai testamenti femminili di questo libro<sup>59</sup>. Tutte le volte che del denaro, che di solito non è una grande cifra e spesso è indicato tra le destinazioni *pro anima*, è devoluto a una donna

---

<sup>58</sup> Come ha illustrato in maniera stimolante GARCÍA MORCILLO 2014. Per meglio comprendere il regime delle donazioni femminili, si può guardare al caso del comune di Bologna. Qui gli statuti del 1335 prescrivono che tutte le donazioni – indifferentemente da chi ne sia autore – che superano le 50 lire devono avvenire *in palacio comunis* alla presenza di uno dei giudici del podestà, di sette testimoni e di due notai, uno dei quali responsabile della redazione dell'apposito documento, che deve certificare la trasmissione della piena proprietà al ricevente (*rei corporalis traditio*): *Statuto del Comune di Bologna* 2008, libro VII, cap. 14, *De donationibus*, p. 531. Richiamo anche il caso di Rieti di poco posteriore. Nel testo di metà secolo XIV si specifica che tutte le donazioni, tranne quelle *mortis causa* e pena l'invalidità dell'atto, devono avere luogo nel palazzo comunale, di fronte al giudice *extraordinarium* e del giudice *maleficiorum* del comune e il documento deve essere rogato da due notai; qualora siano coinvolte donne (nella veste vuoi di ricevente, vuoi di entrambe le coinvolte nell'atto), la registrazione deve avere luogo in una chiesa: *Lo statuto della città di Rieti* 2008, libro I, cap. 83, *De instrumentis donationum*, pp. 72-73.

<sup>59</sup> Capitolo X.

maritata, o forse anche a una nubile senza che si ricorra alle specificazioni *ad suum maritare* o *quando maritabitur* (cioè allo scopo di integrare la dote), si può pensare a un accantonamento finalizzato a una riserva personale, da avviare o da incrementare: come ha già sottolineato Julius Kirshner, è un dato a cui gli storici non hanno solitamente prestato attenzione<sup>60</sup>. Richiamo di nuovo il testamento di Iuleta Zaccaria la quale nel 1248, oltre che per Barbarina, figlia di Simone Bufferio, dispone modesti legati per altre otto donne, tra figlie (una nubile e una sposata), nutrici dei figli e conoscenti<sup>61</sup>. Oppure si lasciano aperte delle scelte come quando, nel 1254, Adelina, figlia della fu Adalasia moglie di Enrico Contardo, ribadisce di aver ricevuto da questi 10 lire destinate dalla madre nel testamento redatto tre anni prima *pro eius dotibus seu extradotibus*; oltre all'opzione tra l'uno e l'altro genere di donazione, qui traspare un'omologazione tra i diversi tipi di dotazione delle donne sposate<sup>62</sup>. Tale riserva poi potrà essere variamente amministrata e per lo più mobilizzata con accorti investimenti quando non viene incamerata dal marito nel patrimonio familiare. Ma si può dire che la trasmissione di sostanze extradotali, già in età abbastanza risalente, tende a seguire di preferenza una linea femminile, innanzitutto madre-figlia (quasi a compensazione del fatto che la dote tende a essere incamerata dai figli maschi). Ecco il primo di una serie di casi di cui si leggerà oltre: a Genova nel 1191 Pietro *de Vignolo* dichiara di aver ricevuto *de stradote* di sua moglie Ermellina 12 lire e che provengono dalla madre di lei<sup>63</sup>. Tuttavia, occorrerebbe un censimento di un sostanzioso numero di testamenti o di altri atti in cui le madri lasciano o trasmettono beni alle loro figlie maritate per poterlo affermare con maggiore certezza.

Un'extradote, tuttavia, può pervenire anche dal padre a una figlia quale opzione maturata, per ragioni non verificabili (la mancanza di un'erede maschio?), in una fase successiva alla costituzione della dote. Nel 1256 Michele *Calexè* dichiara alla moglie Aldina di avere ricevuto 50 lire di extradote acquisite *de bonis* del defunto padre *ultra dotes tuas*<sup>64</sup>. Analoga provenienza può avere l'extradote del vertiginoso e preciso valore di 1.097 lire, cifra che

<sup>60</sup> KIRSHNER 2015, in specie pp. 92-93.

<sup>61</sup> Sopra, nota 2 e testo corrispondente.

<sup>62</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 53, not. Simone Bastone, cc. 10v-11r, 1254 luglio 31: il passaggio di denaro era già stato attestato in precedenza da un altro notaio.

<sup>63</sup> *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 915, p. 363.

<sup>64</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 35, not. Giacomo *Bonisguidonis*, c. 138v, 1256 maggio 9.

palesa una contabilità tenuta con zelo, dichiarata nel testamento dettato, poco prima di morire, nel 1259 da Giovanna, vedova di Marchisio Calvo: questo atto di ultima volontà è richiamato nell'inventario dei suoi beni, fatto redigere da sua madre Sofia, vedova di Ansaldo Pelavicino, designata tutrice dei suoi nipoti, i figli di Giovanna. È lecito non escludere che l'ammontare originario sia stata incrementato da Marchisio Calvo, grazie ad affari in cui è probabilmente coinvolta la sua famiglia, dal momento che è pendente una lite *in consulatu* sulla piena disponibilità dell'extradote<sup>65</sup>; tuttavia la gran consistenza suggerisce con vigore una trasmissione che ha seguito di necessità la linea che congiunge uno o più esponenti della precedente generazione (e forse proprio il padre) e Giovanna in ragione della carenza di acconci eredi maschi, anche tra i collaterali e gli ascendenti.

### 5.2. *Extradoti originate o potenziate da donationes inter vivos*

La seconda modalità di avvio di un fondo extradotale può essere la *donatio inter vivos*: si tratta tendenzialmente di un modo di aggirare quanto impone il testamento che prevede quote per tutti i figli, anche minime e allora indicate come *falcidia*<sup>66</sup>. Si è già detto come sia solo nel passaggio successivo, cioè quando è attuato un investimento o è effettuata un'alienazione, che di un bene può essere specificata la qualità extradotale; sottolineo adesso che in ambito rurale, dove queste donazioni hanno spesso carattere fondiario, può restare a lungo o sempre occultato nelle fonti che di *extradotes* si tratta, perché non si riesce a vedere il passaggio successivo in cui se ne certifica la natura<sup>67</sup>. Occorre infine considerare il dato banale che piccole somme di denaro possono passare di mano senza lasciare traccia.

<sup>65</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 68.I, not. Manuel Loco, cc. 14r-15r, 1259 aprile 3 (il testamento citato è del 2 marzo del medesimo anno, mentre l'entità della dote parimenti qui citata è di 500 lire).

<sup>66</sup> Nel caso genovese si può far riferimento alla normativa tardo duecentesca, *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 144, pp. 138-139, mentre non si trova un riferimento esplicito negli statuti di Albenga.

<sup>67</sup> Posso esporre un caso di ambito prettamente rurale, anche di interessante ambiguità, per l'assimilazione dell'*augmentum dotis* (su cui si veda in questo volume il contributo di Denise Bezzina, Capitolo III, paragrafo 4.3.1) all'*extrados*: nel 1266 Robino *de Clapeto* di Nervi, villaggio costiero nel primo Levante ligure, riceve dalla moglie Bensevegna 40 lire *in augmentum dotium sive pro extradotibus tuis* 40 lire, con cui ha acquistato *bestias, terras seu possessiones et utensilia* e promette di restituire quella somma se richiesto, ponendo a garanzia i propri beni (ASGe, *Notai Antichi*, 36, not. Guiberto di Nervi, c. 250r, 1263 agosto 4).

Tutto sommato anche per questa modalità di trasmissione, con le sue molte varianti, nelle fonti si incontra con maggior frequenza e maggior certezza la trasmissione madre-figlia. Nel 1191 Ottone *de Langasco*, nella Val Polcevera (a poca distanza da Genova), dà ricevuta *de stradote* di 20 lire di sua moglie Giovanna, consegnatele dalla madre, come la genitrice stessa può riconoscere<sup>68</sup>. Nel 1201 Allegra *de Bonofante de Cesanico* cede in *legittima donazione inter vivos* a Sibilla, figlia del defunto Oberto Bocherio, una terra *in Faxiis*: un minuscolo appezzamento *cum oliva et ficu*, ma con il vantaggio di confinare per un lato con terra di Sibilla stessa. Quali precedenti scambi fra le due donne sottintende una simile cessione? In questo e nel caso che adesso presento si sottolinea comunque, ma in maniera formulare, vista la natura della cessione, come siano trasmessi *possessionem et dominium*<sup>69</sup>. Nel 1216 Fiore, figlia del defunto Guglielmo Crasso di Savignone, *pura donazione inter vivos* dà alla figlia Sibilla tutta la terra che ha in Savignone (nell'alta Valle Scrivia a nord di Genova), compresa ogni pertinenza. C'è un'evidente preoccupazione che la donazione possa essere contestata da altri potenziali eredi, perché si ha cura di spiegare la provenienza di quella terra, *que fuit quondam Guidonis viri mei* e che era pervenuta a Fiore quale saldo di dote e antefatto (*que mihi pervenit pro rationibus meis*)<sup>70</sup>. Nel 1247 Gisla, vedova di Giacomo *Malscuderii* di Alessandria, a titolo di donazione *inter vivos*, dà a Druda, sua figlia, la metà d'una casa posta nel borgo di Sestri (Ponente), purché dopo la sua morte doni 5 lire al monastero di Sant'Andrea di Sestri, assolvendo a un compito che per tradizione è di solito indicato nel testamento<sup>71</sup>.

### 5.3. La (ri) costituzione del fondo extadotale tra due matrimoni

Una terza occasione di costituzione (o di ricostituzione) di *extradotes* è nella finestra temporale, spesso breve ma densa di rischi e di potenzialità, tra

<sup>68</sup> *Guglielmo Cassinese* 1938, doc. 1283, p. 66.

<sup>69</sup> *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 498, p. 412.

<sup>70</sup> *Lanfranco* 1951, doc. 1092, p. 81.

<sup>71</sup> *Annali storici di Sestri Ponente* 1904, doc. 277, p. 107. Sembra di provenienza materna anche l'appezzamento del valore di 10 lire che Adalasia, figlia di Oberto di Terenzasco e moglie di Giovanni *de Beelano*, nel 1247 dichiara di aver ricevuto dal padre quale *extradote* (oltre alla dote) e nella forma di *donatio inter vivos*, con rimando all'*instrumentum* di cessione. Tale terra sarà consegnata ai propri fratelli qualora le versassero 10 lire entro i due anni successivi alla morte del padre: ASGe, *Notai Antichi*, 3.II, not. Facio di San Donato, c. 222v, 1247 maggio 31.

una vedovanza e un secondo (o terzo) matrimonio, eventualità che si constata niente affatto rara, dato il regime di mortalità dell'epoca<sup>72</sup>. Le scelte che adesso riferisco, attuate da donne ai due estremi della scala sociale, riguardano importi assolutamente diversi e, per quanto banale sembri, dimostrano come fondi consistenti ed esperienza relazionale vadano spesso insieme.

Alda, la più che benestante vedova di Ogerio Nepitella, si è risposata da tempo con Lanfranco Cancelliere. Nella preoccupazione di chiarire le proprie intricate competenze patrimoniali, nel 1200 richiede al notaio la dichiarazione scritta di aver portato nel secondo matrimonio, come attestato anche dal testamento già dettato dal coniuge, l'equivalente di 500 lire di dote e di 800 di extradote: su questo rogito che apre alla lettura di notevoli dinamiche familiari e patrimoniali tornerò in seguito, ma si può dire fin d'ora che non pare trattarsi di un episodico momento decisionale nel ciclo di vita della donna, bensì di un'opzione tra altre altrettanto meditate<sup>73</sup>. Tuttavia, rispetto alle cifre di cui ho dato informazione fino adesso, l'entità e il divario tra le due componenti del patrimonio gestito e ripartito in prima persona da Alda è di estrema evidenza e la volontà di ferma tutela è palese. Un valore sicuramente alto è quello dei beni che nel 1214 Simone *Pesauce* dichiara di aver ricevuto a titolo di extradote dalla moglie Adalasia. Si tratta di un terreno in Val Bisagno (vicino a Genova) e sei case nel quartiere genovese di Castello: tali beni erano stati in precedenza del primo marito della donna, ma li aveva acquisiti in quanto eredità del figlio, egualmente deceduto<sup>74</sup>. A differenza di quanto fa Alda risposata con Lanfranco Cancelliere, Adalasia, la cui famiglia non è nota così come non è una famiglia di spicco quella del defunto coniuge, rinuncia all'amministrazione del suo patrimonio in prima persona.

All'altro capo della scala sociale, c'è Sibellina, sposata a Boneto *ferrarius* di Moneglia (nel Levante ligure), il quale nel 1299 afferma di aver ricevuto dalla moglie *de tuis extradoctibus* 12 lire provenienti *de tuis dotibus et de bonis*

---

<sup>72</sup> Nel caso genovese questa frequenza è stata sottolineata da PETTI BALBI 2010, p. 159, mentre ha presentato efficaci esempi dell'intraprendenza delle vedove fiorentine tra Tre e Quattrocento CHABOT 2011, pp. 365-368.

<sup>73</sup> *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 399 del 1200 settembre 24, pp. 326-328.

<sup>74</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Simone Donati, c. 20v, 1214 settembre 20. Si badi come l'atto di questa ricevuta sia ben distinto da quello registrato subito prima nel cartolario, in cui Simone *Pesauce* dichiara di aver ricevuto una dote di 100 lire e di costruire un antefatto di identico valore (*ibidem*).

del precedente defunto marito, e promette, in maniera alquanto vaga (e preoccupante) con locuzione che suona formulare, di restituirle *adveniente condicione restituendarum docium et extradocium*<sup>75</sup>.

L'autonoma costituzione delle *extradotes*, infine, implica una dimensione emotiva che può rivelare fatica e impegno, come si coglie in un atto del 1215 grazie alla scelta di aderenza alle vibranti parole dell'attrice del documento da parte del notaio Guglielmo, il quale registra nel proprio protocollo una permuta fra due donne – scandita in due separati atti – di beni affermati di pari valore. Nel primo, Ita, moglie di Anselmo Curlaspedo, vende per il notevole prezzo di 70 lire a Richelda *de Barcharia* una vigna nel territorio di Savona, dichiarandone la proprietà esclusiva dal momento che la *conquisivisse pro stradotibus suis*, a riprova del fatto che i soldi non sono tutti uguali. Può farlo con orgoglio, dal momento che la cessione è canonicamente effettuata con il consenso del marito, di uno zio paterno e di un altro *consanguineus suus*<sup>76</sup>.

#### 6. Come si gestiscono (e si alimentano) le extradoti?

Allo stesso modo in cui sono costituite, le *extradotes* possono essere alimentate. Nulla esclude, per esempio, che una donna possa ricevere un lascito, magari dopo averlo sollecitato, destinabile alla propria riserva extradotale in più occasioni nel corso della vita. Come si è detto, chi tiene fermi questi denari o queste sostanze senza investirli stipulando un contratto scritto finisce per nasconderli documentariamente e, nella prospettiva dell'epoca, forse per non proteggerli adeguatamente.

##### 6.1. Gestione frazionata e qualità degli investimenti

Per dare ordine alla varietà dei casi in cui ci si imbatte, è bene ritornare innanzitutto a quanto può risultare occultato nel plurale *extradotes*. Che non si tratti sempre di tutto quanto costituisce la riserva patrimoniale della

---

<sup>75</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 119, not. Giovanni Draco, c. 165r, 1299 marzo 11. Si badi per converso alla più precisa promessa di rimborso formulata nel 1252, non a caso, da un notaio, Bartolomeo *de Brolio*, il quale promette alla moglie Margarita di restituire 10 lire di extradote *ad tuam voluntatem quandocumque volueris*: ASGe, *Notai Antichi*, 26.I, not. Ingo Contardi, c. 28v, 1252 agosto 31.

<sup>76</sup> *Guglielmo* 2009, doc. 234, pp. 178-179; doc. 235, pp. 179.

donna coniugata bensì di una sorta di paniere cui è possibile aggiungere e togliere, lo lascia capire infatti, oltre ogni dubbio, il fatto che nel 1202 Carnevale *pelliparius* dichiara di aver ricevuto dalla moglie Adelasia 48 lire *nomine tue extradotis*, fatti salvi i diritti della stessa per altre 12 lire sempre *de tua extradote*, sulle quali è aperta una lite tra di loro (*unde controversiam habebamus*)<sup>77</sup>. La specificazione mostra bene, oltre al livello di contenzioso interno alla coppia, come non tutto il fondo extradotale sia stato consegnato al marito in un'unica soluzione. Altri casi danno questa certezza, specie quando si tratti di donne dei ceti abbienti che decidono di distribuire i rischi su più di un investimento simultaneo, esattamente come devono fare gli uomini di famiglia: per esempio Maria, vedova di Nicola Squarciafico, nel medesimo giorno di luglio del 1210 stringe due distinte commende di importo sostenuto – con due diversi *socii* – di 50 e 32 lire attinte dalla propria extradote per commerci da attuare a Ceuta<sup>78</sup>. Occorre poi leggere dietro le apparenze. Giacoma, sopra ricordata, che investe in una *accomendacio* la cifra contenuta di 12 lire, è comunque entrata in una delle più potenti e prestigiose famiglie genovesi, quella degli Spinola<sup>79</sup> ed è verosimile che possa disporre di ben altro. Investimenti di relativamente basso importo effettuati con i fondi extradotali dipendono perciò da una serie di opportunità contingenti, con margini di scelta valutati innanzitutto dalla donna<sup>80</sup>.

Ma anche il fatto stesso che un pagamento implichi una cifra per lo più tonda (vale a dire una quota di quanto disponibile) depone a favore di tale eventualità. Nel 1201, il genovese Vivaldo Portonario vende un quinto di un terzo della gabella del sale a Maria, la moglie di Ugolino Mallone, di una prestigiosa famiglia cittadina; costui autorizza l'acquisto e conferma che le 40 lire di prezzo convenuto sono effettivamente *de extradotis*<sup>81</sup>. Sempre nel 1201, a Genova, nell'inventario alquanto disordinato dell'eredità di Rolando, figlio di Giovanni Fondegario di Messina, curatore dalla vedova ed erede Maria, si specifica, fra l'altro, che prima di partire per il viaggio in cui ha trovato la morte, Rolando ha ricevuto da suo cognato, Corrado Ricio, 20 lire

<sup>77</sup> *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 757, p. 646.

<sup>78</sup> GUGLIELMOTTI 2017, pp. 84 e 126.

<sup>79</sup> Sopra, nota 53 e testo corrispondente.

<sup>80</sup> Come si intuisce nel caso già illustrato di Sibilla vedova di Oberto Rataldo: sopra, nota 52 e testo corrispondente.

<sup>81</sup> *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 632, pp. 538-539.

*pro extradote* di Maria<sup>82</sup>. E, tra l'altro, questo fratello di Maria custodisce prudentemente oppure di fatto trattiene l'*extrados*? Attraverso quali passaggi e stime di equivalenza le 60 lire *de meis extradotibus* consegnate da Adalasia al marito Maurino *de Platealonga* le ritornano nel 1214 sotto la specie di una casa situata appunto in *Platealonga*, per cui rilascia quietanza<sup>83</sup>?

Accertato che le *extradotes* visibili nella documentazione non corrispondono di necessità a tutte le sostanze diverse dalla dote e di pertinenza della donna, specie se di famiglia abbiente, allora gli spazi e anche i limiti dell'iniziativa femminile risultano alquanto più elastici e mobili, implicando la scelta, qualora sia piena e libera e non esito di pressioni, del dosaggio di quanto può essere devoluto al coniuge, investito in uno o più contratti, 'fermato' in un immobile, destinato in eredità e così via. Ma, più in generale, occorre interrogarsi sotto quale forma si tengono queste sostanze quando non si tratti di immobili: in denaro, in oggetti di pregio, in casa, in altri investimenti? È per una questione di insicurezza di custodia che il denaro viene affidato al coniuge? La constatazione che, come in innumerevoli casi di commenda (lo si è visto in precedenza), gli importi indicati corrispondono in realtà a merci, deve inoltre costituire monito alla prudenza interpretativa per tutti i valori dichiarati delle *extradotes*, specie per le cifre più alte e arrotondate, che non sono certo sempre traducibili sul momento in monete sonanti ma implicano la consapevolezza e la memoria di quanto si ha variamente investito e del pregio degli immobili o degli oggetti che le compongono, magari manufatti prodotti dalle stesse donne artigiane<sup>84</sup>. Per inciso, le considerazioni appena fatte sono sufficienti a spiegare perché in questa ricerca non si sia nemmeno azzardato un approccio statistico, mirante a indi-

<sup>82</sup> *Ibidem*, doc. 658, pp. 560-563.

<sup>83</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Simone Donati, c. 9v, 1214 luglio 22: Adalasia opera con il consiglio di due *propinqui*.

<sup>84</sup> Riveste un certo interesse il fatto che, in un documento di metà Duecento, Bongiovanni Caici *de Caruari*, dopo aver ricevuto dalla moglie Anna 5 lire *de tuis extradotibus*, si impegni a *rendere* [questo prestito] *eiusdem monetis*: ASGe, *Notai Antichi*, 20.I, not. Guglielmo Vegio, c. 176v, 1250 aprile 2. Per un'*extradote* con cui si investe in una commenda in maniera mista, basti citare il caso di Grimalda *de Nigro*, la quale affida a Guglielmo Piccamiglio per commerci *ultramare* 180 lire complessive, di cui una parte già in merci, da conteggiare in 90 lire e mezzo: ASGe, *Notai Ignoti*, 18, not. Simone Vatacii, c. 53, 1271 marzo 18. Si tratta di un'*extradote* costituita da merci e del valore di 8 lire e un soldo quella che Giovannino, figlio di Bartolomeo *de Salvo*, ha ereditato dalla madre, come emerge dal contratto di commenda stretto con il padre e datato 1254: ASGe, *Notai Antichi*, 30.I, not. Ianuino *de Predono*, c. 42r, 1254 marzo 24.

viduare un ‘valore’ medio o magari solo ordini di valori più ricorrenti quando si leggono menzionate delle extradoti<sup>85</sup>.

### 6.2. *Extradoti investite in commende*

Occorre dare adesso un significato alle cifre talora espresse nelle commende, che giungono a specificare non solo lire e soldi ma addirittura denari, anche quando si tratta di importi davvero consistenti: qui mi soffermo sulle commende alimentate da extradoti, ma ovviamente il discorso può aver un significato generale. Un buon esempio, oltre a quello già portato in precedenza di Oberto *de Verdereto* nel 1248<sup>86</sup>, data 1253, quando Nicolao *de Nigro* del fu Giovanni *de Nigro*, agendo nella propria abitazione, afferma di ricevere dalla moglie 95 lire, 11 soldi e 2 denari *de tuis extradotibus*; contestualmente, prende dalla madre Alda 59 lire e 19 soldi già conteggiate su proprie merci<sup>87</sup>. Sarei propensa a vedere, oltre a dichiarate conversioni in prodotti di cui si indica l'equivalente del prezzo di mercato, anche un flusso ininterrotto di investimenti: non appena si incamera il profitto di una commenda, lo si riconverte interamente, quale che esso sia, in un nuovo contratto, senza immobilizzarlo ‘in casa’. Nei casi in cui questa dinamica coinvolga la coppia coniugale o membri della famiglia occorre perciò una registrazione molto attenta delle specifiche competenze, come forse va interpretato il caso di Sibilla sposata a Oberto Rataldo che ho sopra ricordato<sup>88</sup>. Ma complessivamente

---

<sup>85</sup> Si è rinunciato del resto anche a ragionare sulla percentuale di occorrenze di extradoti nei cartolari editi dei notai per i motivi che emergono lungo tutto questo saggio, cioè in ragione della quantità di variabili in campo che possono o meno far affiorare l'istituto. Mi limito perciò a menzionare il dato che nei cartolari del notaio Lanfranco, il quale registra in gran parte contratti di chi pratica commercio e credito, che abbracciano (con molti ‘vuoti’) gli anni 1202-1226, si parla di extradoti in 21 documenti su 1.799 (*Lanfranco* 1951), mentre nel registro del notaio del sacro palazzo Salmone, che ha una clientela estremamente variegata, non si legge di *extradotes* lungo 1.624 imbreviature distese su anni in parte coincidenti con quelli dell'attività testimoniata di Lanfranco, vale a dire il periodo 1222-1226 (*Salmone* 1906).

<sup>86</sup> Sopra, testo corrispondente alla nota 53.

<sup>87</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 18.1, not. Ianuino *de Predono*, c. 53r-v, 1253 agosto 18.

<sup>88</sup> Sopra, note 51 e 52 e testo corrispondente. Inoltre, si consideri come nel 1266 Andrea Mallone, esponente della migliore aristocrazia genovese, dichiara di ricevere in commenda dalla moglie Mabilina *de tuis extradotibus que tibi obvenerit a matre tua et qua fuit tua debetrix* 200 lire, *que processerunt de capitali et proficuo* di un'altra commenda di 170 lire, egualmente stretta fra i due coniugi, come era stato dichiarato in atto del notaio Guglielmo *de Clavica* datato 1256 30 aprile (ASGe, *Notai Antichi*, 36, not. Guiberto di Nervi, c. 333r, 1267 aprile 30).

viene dimostrata da parte di uomini e donne una buona dimestichezza contabile, sostenuta come si è visto dalla conservazione di archivietti familiari, con previsione di incremento e con accettazione di eventuali incognite che, queste sì, sfuggono in larghissima parte all'osservazione dalla prospettiva documentaria disponibile.

È quasi inutile soffermarsi ulteriormente sulle commende, dal momento che sono, specie a Genova, la modalità più a portata di mano – benché non del tutto esenti da rischi – per incrementare i propri fondi. Non si dimentichi, tuttavia, come questi contratti possano aver una validità anche quando sono stretti solo verbalmente specie, come si può immaginare, quando si tratta di bassi importi, quando non si intenda spendere per il notaio, quando il rapporto di fiducia tra i contraenti sia ben saldo<sup>89</sup>. Ai casi già ripercorsi finora scelgo di aggiungere solo tre, sempre genovesi.

Il primo perché mostra eguale larghezza di applicazione del contratto di commenda nei casi in cui sia una donna ad agire quale socia *stans*, con una chiara propensione ad accettare il rischio – per entità e qualità dei beni interessati – che non è tradizionalmente associata ai comportamenti femminili. Aldisia, moglie di Enrico Guercio, si impegna in due contratti per traffici in Sicilia nel medesimo giorno di settembre 1197 attingendo alle proprie extradoti: in entrambi i casi è il marito, membro di un'importante famiglia genovese, che conferma esplicitamente la natura di questi beni. Oltre a consegnare ben 83 lire a Simone *de Orto*, Aldisia affida a *Savarixe* 10 luoghi di una nave – cioè una compartecipazione proprietaria alquanto rara per le donne – stimati 165 lire<sup>90</sup>.

Il secondo caso corrobora l'ipotesi di una speciale attenzione materna per l'irrobustimento di quelle risorse della discendenza femminile che potrebbero consentire una qualche autonomia economica. Nel 1213 Aimelina, vedova di Ido *de Pallo*, affida a Giacomo Clerico 31 lire, delle quali 11 e 9 provengono dai beni extradotali rispettivamente delle figlie Giovanna e Alda, di cui non si precisa lo *status*<sup>91</sup>.

<sup>89</sup> Si rinvia al Capitolo VI di Denise Bezzina, paragrafo 4.

<sup>90</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 56, not. Oberto di Piacenza, c. 201v, 1197, settembre 2 (due atti).

<sup>91</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 7, not. Pietro *Rufi*, c. 109v, 1213 novembre 13. Si noti che contestualmente (in un documento immediatamente precedente) il figlio di Aimelina, Giovanni *de Pallo*, nomina la madre e un fratello curatori dei suoi interessi (*ibidem*).

Il terzo caso, datato 1254, ha un valore più generale nella sua banalità: può essere inteso alla lettera, come un placido quadretto di una famiglia dai comportamenti ligi, oppure vi può intravedere, sottraendosi a una lettura ingenua, una minima problematicità di relazioni e un ammonimento a percepire le dinamiche sottostanti. Matteo, figlio di Baldizone Cane, alla presenza del padre dichiara di ricevere in commenda dalla madre Altilia 24 lire *de tuis extradotibus*, consistenti in merci. Nella seconda ipotesi il padre potrebbe svolgere una funzione di garanzia tra madre e figlio, ma potrebbe essere l'effettivo ricevente al posto di un figlio giovane e inesperto, dopo che entrambi hanno forzato la mano ad Altilia<sup>92</sup>.

### 6.3. Duttilità degli usi delle extradoti

Espongo adesso alcuni casi che mostrano la duttilità degli usi dei fondi extradotali e una prassi di gestione assai variabile: non per esibire una collezione di situazioni apparentemente meno frequenti, ma piuttosto per mostrare quanto spesso questo istituto possa affacciarsi nella ricchezza di interventi patrimoniali che la documentazione restituisce. Sottolineo l'interesse di tali usi proprio perché mi paiono poco o nulla condizionati dallo specifico contesto ligure e soprattutto genovese, con la sua sempre sottolineata colorazione mercantile.

Intanto, non va trascurato il fatto che extradoti costituite da immobili possono risultare alla prova dei fatti di complicata amministrazione, per esempio nella riscossione di redditi. Nel 1232 Giovanna, la genovese moglie del potente Guglielmo Malocello, dà ampia procura al proprio figlio Lanfranco di trovare una qualsivoglia sistemazione (*ad faccenda divisionem et permutationem sive cambium et alienacionem*) alle terre extradotali in area periurbana che detiene in maniera indivisa con la chiesa appena extracittadina di San Benigno di Capodifaro e che sono state verosimilmente acquisite grazie a un'eredità<sup>93</sup>.

Una certa quota di rischio è implicita nella gestione, ma quando c'è una scommessa deve essere ben calcolata e possibilmente condivisa. Nel 1274 il

---

<sup>92</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 30.I, not. Ianuino *de Predono*, c. 74r, 1254 maggio 11: si consideri anche che l'atto ha visibilità pubblica, essendo rogato *in platea marmorea*.

<sup>93</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 19, not. Nicoloso *de Beccaria*, c. 56r, 1232 marzo 12 (l'edizione completa di quest'atto si legge quale n. 2 nel *Dossier documentario* del Capitolo II).

macellaio Oberto di Pontremoli ottiene *pro extradotibus* la non modica somma di 40 lire dalla moglie Giacomina, dandole in cambio degli appezzamenti di terra situati vicino a Rapallo, pagati – come dichiara – esattamente quella cifra alla vedova Rosa: costei avrebbe però mantenuto l’usufrutto su quei beni fino alla morte, così che si può credere che il prezzo accordato sia stato vantaggioso. Se vi è incertezza sul momento in cui la coppia sarebbe potuta entrare nella disponibilità di quelle terre, resta il fatto che in questa strategia, probabilmente concertata tra i due coniugi, l’esplicita menzione delle extradote in un atto privato è mirato a tutelare pienamente la proprietà di Giacomina in caso di contenzioso, anche con il marito stesso <sup>94</sup>.

L’inafferrabile confine tra acquiescenza muliebre e lucida valutazione di opportunità di investimento si può avvertire solo al momento della prevista restituzione dell’extradote, di fatto assimilata alla dote. Quando nel 1216 il balestriere Rubaldo fa testamento, dice di aver ricevuto 100 lire come dote di sua moglie Adalasia e altrettante *de suis extradotibus*, spese tutte nell’acquisto di alcune case situate presso la propria abitazione a Genova. Ne prevede una restituzione, in modo molto generico, *de bonis meis*, affidando alla trattativa con gli altri eredi la consegna di un equivalente in moneta o decisamente di una parte di quegli edifici, che nella prospettiva di Adalasia possono rivelarsi adatti a garantirle un reddito oltre che un tetto <sup>95</sup>.

Merita guardare, per converso e sempre nell’ambito dei ceti sociali più attrezzati a maneggiare grossi valori, alla gestione difensiva cui ricorre Alda, risposata con Lanfranco Cancelliere, per il proprio pingue e articolato patrimonio costituito, come si è già detto, da una dote di 500 lire, in beni mobili e immobili, e di un’extradote di 800, incrementata anche in seguito a lutti recenti e misuratamente affidata al marito. Ma in realtà tale distinzione è in parte fittizia, perché nemmeno la dote, come si comprende, è stata consegnata per intero e forse prudenzialmente al coniuge, sebbene questi abbia indicato quelle due esatte cifre nel proprio testamento a fini, con ogni evidenza, protettivi. Nel 1200 Alda fa mettere per iscritto una serie di dichiarazioni intese a regolare il proprio stato finanziario, riferendosi a *instrumenta plura*, almeno una decina, di diversi notai, sollecitati in tempi diversi, per esempio, ad attestare il valore di una terra che era stata *extimata* e facente

<sup>94</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 73, not. Leonardo Negrino, cc. 85r-v, 1274 26 luglio; questo caso è illustrato anche in BEZZINA 2018a, p. 13.

<sup>95</sup> *Lanfranco* 1951, doc. 1266, pp. 148-149.

parte della dote, a documentare i lavori di ristrutturazione sostenuti dal marito su una casa di proprietà della donna in area extraurbana, a tenere memoria di prestiti temporanei concessi a Lanfranco, con cui è palese il buon accordo. Se in precedenza la difesa del patrimonio è stata attuata rispetto al primo suocero, adesso viene esercitata di fronte alla prepotenza di Podio, figlio del solo Lanfranco<sup>96</sup>: una spregiudicatezza che ben rivela le precoci aspettative maschili sui beni che hanno irrobustito il patrimonio familiare nella sua nuova configurazione.

Guardiamo ancora alla funzione di garanzia che può svolgere la riserva patrimoniale femminile<sup>97</sup>, di una consistenza che tuttavia nel caso specifico non viene precisata, vigendo un rapporto forse di conoscenza e probabilmente clientelare. La genovese Ermellina, moglie di un fabbro, nel 1201 si reca nella *curia* dei potenti Embriaci per prendere in prestito da Guglielmo Embriaco *maior* alcuni capi di vestiario che si impegna a restituire entro un mese promettendo, come sempre accade, di pagare il doppio del valore in caso di inadempienza ma aggiungendo *et specialiter inter extradotes meas*<sup>98</sup>. Si può in tal modo ulteriormente intravedere un'area di credito e microcredito accordato a donne che disegna un quadro economico tutt'altro che rigido, dinamico a moltissimi livelli.

Consideriamo infine, in questa rassegna fortemente selettiva delle innumerevoli modalità di gestione delle extradoti e dei tentativi di loro incremento, anche prospettive esistenziali più complessive. Nulla conosciamo della situazione di Giovanna, se non che è vedova di Marchisio Calvo, che ha dei figli e che nel proprio testamento del 1259 dichiara un'extradote, come si è visto, dell'eccezionale valore di quasi 1.100 lire<sup>99</sup>. Sappiamo che la sua morte interrompe ogni possibile progetto, ma possiamo facilmente intuire il peso di Giovanna sul mercato matrimoniale, che consente a lei o a colei che si trovasse con analogo patrimonio personale, di selezionare con un

---

<sup>96</sup> Doc. citato sopra, alla nota 74. Non è facile trovare riscontri analoghi in altri contesti. Interessanti casi di buona sinergia patrimoniale fra coniugi, miranti anche alla preservazione della dote, sono affrontati da SMAIL 1997, a proposito però della Marsiglia trecentesca. Parimenti trecentesco (prima metà del secolo XIV) è il caso di Agnes de Bossones, coniugata, ricca di sostanze e di un notevole *network*, presentato da REYERSON 2016, con riferimento territoriale a Montpellier.

<sup>97</sup> Si veda già sopra, nota 19 e testo corrispondente.

<sup>98</sup> *Guglielmo da Sori* 2015, doc. 563, pp. 478-479.

<sup>99</sup> Sopra, nota 65 e testo corrispondente.

discreto agio quale potenziale (nuovo) coniuge vuoi un esponente del medesimo cetto sociale, vuoi un individuo ansioso di compiere un salto sociale.

## 7. *Extradoti e contesto normativo*

### 7.1. *Una scarsa normazione statutaria*

La variegata casistica che ho potuto selezionare e sciorinare prova al di là di ogni dubbio che i fondi extradotali, uno snodo rivelatore e delicato nelle storie familiari e nella vicenda sociale, sono innanzitutto una realtà di fatto e sono collocabili in un quadro prescrittivo in gran parte tacito o meglio tutto compreso nello *ius comune*<sup>100</sup>. Almeno a Genova, il dato che gli esponenti delle istituzioni di governo non sembrano farsi carico di elaborare norme apposite, al contrario di quanto avviene per le eredità destinate alle vedove, per l'antefatto e ovviamente per le doti<sup>101</sup>, tradisce forse sia la volontà di non dare alle *extradotes* piena legittimazione, sia la concreta presa d'atto della loro rapida convertibilità e della loro mutevole consistenza, che rendono difficile calibrare le regole di gestione<sup>102</sup>. La traiettoria tendenziale che le assimila al patrimonio dotale risolve a sua volta, parzialmente, quella che può essere avvertita come un'anomalia di fondo dai legislatori.

Del resto, anche per l'ambito patrimoniale definito dai futuri coniugi in vista del matrimonio i notai ricorrono non di rado a locuzioni che richiamano la tradizione locale e che rivelano come qualcuno dei coinvolti non sia genovese. Basti un esempio per tutti. Quando nel 1217 Ansaldo Nigrancio riceve da Giovanni Piccamiglio la dote costituita per la moglie Sibilla, vale a dire 75 lire in numerario e 10 *in rauba*, e a titolo di antefatto pone 50 lire (cioè più della metà della dote), il notaio Madio aggiunge che ciò avvenga

---

<sup>100</sup> Lo prevede, distinguendo appunto tra dote ed *extradote*, anche la *Summa artis notarie* del noto giurista bolognese Rolandino de' Passeggeri (1255; nell'ed. di Lione, Ioannes Huguetan, 1565, alle pp. 216-217), uno dei 'manuali' che conobbe più larga circolazione. Per gli aspetti normativi in altre città si rinvia a BELLOMO 1961, p. 141; più di recente, per Bologna si veda GIULIODORI 2005, mentre per Siena si veda LUMIA OSTINELLI 2003.

<sup>101</sup> *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, in larga parte dedicato alle questioni e ai diritti patrimoniali nell'ambito delle famiglie.

<sup>102</sup> Per converso, si veda oltre, testo corrispondente alla nota 112, per il tipo di rivalsa previsto dagli statuti locali contro le donne di Albenga: una rivalsa che tiene in considerazione l'entità delle loro sostanze secondo due grandi categorie socio-economiche.

*secundum morem et consuetudinem civitatis Ianue*<sup>103</sup>. Ma formulazioni analoghe si leggono lungo tutto il secolo e a maggior ragione per gli abitanti delle colonie liguri nel Mediterraneo<sup>104</sup>.

Da parte dei magistrati della principale città ligure chiamati a deliberare, le *extradotes*, specie se corrispondono a degli immobili, sono trattate alla stregua di un normale patrimonio di cui deve essere regolarmente attestata la proprietà, come dimostrano già due provvedimenti di età abbastanza alta<sup>105</sup>. Nel 1189, i consoli dei placiti di Genova, *visis instrumentis publicis rationum suarum et stradotium*, aggiudicano a Isabella, vedova di Buonvassallo Tornello, due terreni con casa e vigne situati sul colle di Carignano, già di proprietà dello stesso Buonvassallo, del valore di 165 lire a copertura di 110 lire e mezza di dote e di 54 e mezza *stradotis*, senza che il figlio Guglielmo possa interpersi<sup>106</sup>. I consoli accolgono perciò tranquillamente la definizione di *extradotes* riprendendola da documentazione scritta precedente. È un diritto proprietario riconosciuto anche da Nicola della Volta, podestà della Val Polcevera, che nel 1211 sentenza di rifondere a Rosa *contra* il marito Gisolfo *de Mauro* con una serie di appezzamenti di terra quanto la donna gli aveva dato *nomine dotis*, 60 lire, e *nomine extradotis*, 20 lire: queste sono fatte corrispondere a 450 tavole di castagneto, *sicut in carta inde facta continetur*, dove possiamo intuire che la riserva patrimoniale della donna, distinta dalla dote, sia stata nominata con il termine consueto<sup>107</sup>.

<sup>103</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 11, not. Madio, c. 2r, 1217 maggio 5.

<sup>104</sup> Per esempio negli accordi, registrati nel 1300, per il matrimonio tra Guisulfo Basso, figlio di Guglielmo Basso di Livellato, e Alasia, figlia di Giacomo *ferrarius* di Bolzaneto, si legge ancora *secundum morem et consuetudinem civitatis Ianue* (ASGe, *Notai Antichi*, 130, not. Giovanni Draco, c. 216r, 1300, novembre 4): c'è da chiedersi quanto in casi come questo pesino anche le dichiarate provenienze dei genitori dei nubendi. Per la presentazione degli usi di un notaio al servizio del comune di Genova che lavora in diverse *scribanie* liguri o in Corsica, si veda CALLERI 2018. Per quanto riguarda i genovesi sparsi per il Mediterraneo si veda per esempio Gilletto fabbro di Lavagna che, stando in Tunisi, nel 1289 dichiara di aver ricevuto la dote della moglie, egualmente ligure, Giacomina di Savignone, e di costituirle l'antefatto *secundum consuetudinem civitatis Ianue* (Pietro di Battifoglio 1986, doc. 84, pp. 122-123). Si veda comunque, ampiamente, la trattazione condotta da Denise Bezzina, nel capitolo III di questo volume.

<sup>105</sup> Si veda anche il caso citato sopra, nota 25 e testo corrispondente.

<sup>106</sup> *Santo Stefano* 1 2009, doc. 181, pp. 289-291.

<sup>107</sup> *Val Polcevera* 1932, pp. 21-23.

I fondi non dotati trovano comunque cursoria menzione nelle tre più risalenti compilazioni normative di ambito ligure. Se si comincia dal frammento di statuto reperito in anni relativamente recenti per Savona e databile al terzo decennio del Duecento, se ne legge nel capitolo che stabilisce un principio di reciprocità proprietaria fra marito e moglie, in assenza di figliolanza, in merito a un quarto del patrimonio del coniuge defunto, con un tetto di 50 lire: per quanto riguarda la donna, si parla in maniera indistinta *tam de dotibus quam de extradotibus*<sup>108</sup>.

Le altre due menzioni datano in anni corrispondenti a una fase ormai molto matura della loro evoluzione rispetto alle prime attestazioni reperite<sup>109</sup>. Se si vanno a vedere gli statuti genovesi di tardo Duecento, di cui è nota solo la redazione apprestata per la colonia di Pera, presso Costantinopoli, a partire dal 1270 e poi via via integrata negli anni successivi, di beni extradotali si legge una volta in tutto, nel capitolo dedicato alla moglie che abbandona il tetto coniugale e vive in adulterio con un altro uomo. Qui è specificato che l'erede o il creditore della donna possa rivolgersi al marito o agli eredi di questi per rivendicare quanto può essere coperto *pro extradotibus* e incamerato nel patrimonio familiare; il medesimo erede o creditore deve invece cedere al prioritario diritto del marito per quanto concerne ciò che potrebbe essere rivendicabile *pro dotibus*<sup>110</sup>. È così sancito un perdurante diverso regime per l'uno e l'altro tipo di patrimonio di competenza della donna in momenti distinti della propria esistenza, una volta che si sia sposata.

Nei pressoché coevi statuti di Albenga (1288) si tratta di extradoti in tre lunghi capitoli, però in maniera non centrale, con sfumature diverse nella loro interpretazione dall'uno all'altro. Nel capitolo dedicato alla logica di contiguità confinaria con cui deve avvenire la spartizione di immobili, l'accento è di sapore ormai formulare e ha valore omnicomprensivo rispetto ai beni e alle proprietà di pertinenza di una donna sposata, in una prospettiva a lungo e a breve termine: *si aliqua res dotis vel extradotis mulieris alicuius divideretur*. Se ne legge poi nel capitolo che affronta la vendita e il contratto attuati da un minore, così intendendosi anche la donna cui è lecito agire *de*

<sup>108</sup> *I più antichi statuti di Savona* 1997, cap. 133, *De quarto uxorum a maritis habendis et ab uxoribus a maritis*, pp. 168-169.

<sup>109</sup> Non se ne fa riferimento nemmeno negli statuti del borgo costiero di Varazze di metà Trecento, passibili di una lettura in senso cronologicamente regressivo: *Statuti di Varazze* 2001.

<sup>110</sup> *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 151, p. 144.

*rebus parafernalibus suis sive extradotalibus* senza l'intervento del marito, ma con il consiglio di due *propinqui et vicini*: si indica in pratica un'omologazione tra i beni extradotali con quegli oggetti domestici che la donna porta di solito nel matrimonio e che invece i glossatori tendono a distinguere sia dalla dote, sia dai beni non dotali<sup>111</sup>. Infine, quando si dichiarano le condanne da infliggere a coloro che impediscono la pena (compresa quella capitale) di quanti hanno commesso infrazioni e crimini, si precisa come la multa assommi a 25 lire per la *domina* e a 10 lire per la – più modesta – *mulier*: si tratta di cifre da prelevare *si extradotes habuerit, de extradotibus earum*, prendendo atto di un'eventualità frequente e in analogia con quanto si decide a Genova, e in caso contrario da *extorquere* dai loro mariti e cioè dagli apporti dotali da loro incamerati<sup>112</sup>.

### 7.2. Il limite di 10 lire agli investimenti femminili autonomi (1288?)

C'è tuttavia un capitolo degli statuti di Pera che in maniera piuttosto trasparente tende a normare anche l'amministrazione delle extradoti, pur senza farne parola. La parte del lungo capitolo adesso di interesse, dedicato ai contratti stipulati dai minori e includendo perciò le donne, è redatta alla prima persona singolare: ciò dovrebbe segnalarne una versione più risalente, forse di parecchi decenni, rispetto alla sua ripresa negli *statuta de novo facta* da capitani del Popolo e anziani nel 1288 in una parte del codice dedicata al diritto familiare<sup>113</sup>. Il provvedimento intende restringere drasticamente lo spazio di autonoma azione in campo economico di ogni singola donna, senza considerazione del ceto sociale di appartenenza e dell'entità complessiva delle sostanze possedute. Mentre si ribadisce la necessità della tutela esercitata da parte maschile, si pone un tetto al denaro investibile, quasi intendendo « costruire l'incapacità patrimoniale des femmes »<sup>114</sup>.

Per ogni contratto, obbligo o dichiarazione di lasciar cadere l'eventuale contenzioso di valore eccedente 10 lire che impegni una donna di età superiore ai 25 anni occorre una asserzione scritta dell'autorizzazione maritale e della

<sup>111</sup> KIRSHNER 2015, pp. 75-77.

<sup>112</sup> *Statuti di Albenga* 1995, parte II, cap. 42, pp. 260-262, cap. 61, pp. 272-274; III, cap. 86, pp. 354-355.

<sup>113</sup> *Statuti della colonia genovese* 1871, libro III, cap. 104, p. 113.

<sup>114</sup> Riprendo la bella formulazione di CHABOT 2020, p. 230.

volontà di due *propinqui et vicini* oppure di solo questi qualora l'interessata non sia sposata; in caso contrario il contratto non risulterà valido. La regola è prevista pure per la moglie con marito assente, ma solo dopo il primo contratto *de libris X* nell'arco di un anno. La specificazione è palesemente necessaria in una città dove le assenze degli uomini per partecipare alle campagne militari, oltretutto in una fase non certo pacifica della storia genovese, si sommano a quelle, egualmente di durata mal prevedibile, per i commerci o per animare le colonie *ultramare*: entrambe esperienze comuni per gli appartenenti a tutti i ceti sociali<sup>115</sup>. Se la prima redazione del capitolo risale davvero a una fase più alta, il provvedimento è stato di frequente disatteso, forse con calcolata tolleranza, ma adesso se ne vuole una più rigorosa applicazione (con un ricalcolo di quel tetto?): è perfetta la sintonia con l'irrigidimento delle famiglie attorno alla componente maschile, che a Genova si avverte anche nella recente costituzione, almeno dagli anni Sessanta del Duecento, delle prime consociazioni plurifamiliari, in buona parte derivanti dallo stesso ceppo, note come alberghi<sup>116</sup>. Non occorre commentare il 'valore' di quelle 10 lire, variabile da donna a donna, perché è ben comprensibile alla luce di tutti gli importi finora citati.

#### 8. Tendenze ed evoluzione delle *extradoti*

Dal punto di vista maschile e talora anche femminile – che la volontà di queste donne risulti spontanea o forzata – la tendenza di fondo è di considerare dote ed *extradote* un tutt'uno: un'inclinazione alla patrimonializzazione di tutti i beni muliebri, più volte ribadita nel presentare un quadro che non rivela scansioni o accentuazioni rilevanti nel secolo e mezzo qui in considerazione. È però sembrato di poter apprezzare una linea femminile e spesso materna di sostegno delle *extradoti* all'interno della famiglia e si è constatato un certo diradamento delle attestazioni reperite per gli ultimi decenni del Duecento, soprattutto, come è bene ribadire, di *extradoti* investite in commende. Altre forme di investimento vanno infatti affermandosi. Nel paragrafo introduttivo ho dichiarato possibile, a questo secondo proposito, una minor fortuna nel setacciamento documentario. La norma statutaria genovese del tetto di 10 lire per i contratti stipulati da donne datata 1288 indica tuttavia la rinnovata volontà di privilegiare decisamente la compattezza patrimoniale della linea

<sup>115</sup> *Ibidem*, cap. 109, pp. 115-117, in particolare pp. 116-117; si veda anche, in questo volume, il Capitolo IX, paragrafo 2, di Roberta Braccia.

<sup>116</sup> Sopra, nota 6.

agnatizia, che ha già spesso ricevuto il sostegno convinto di tante mogli e madri, come si vedrà nel trattare i testamenti femminili<sup>117</sup>. Del resto, quale indicatore di una tendenza a marginalizzare le donne nella detenzione di beni importanti, sembra molto antecedente il freno posto di fatto all'eventualità che nei contesti urbani di Savona e di Genova una figlia, una moglie o una vedova si trovino a disporre transitoriamente di una torre<sup>118</sup>.

Dalla revisione statutaria di fine Duecento consegue minore spazio lasciato alle donne – uno dei molteplici obiettivi di quell'« istituto maschile per eccellenza » che è l'albergo<sup>119</sup> – e viene compresso in operazioni di relativamente piccola entità, non eccedenti 10 lire, il precedente contributo femminile alle dinamiche economiche familiari e sociali, che era stato fornito in un'autonomia piuttosto vigilata. Occorre anche tenere conto della cornice generale, in cui c'è agio per limitare le iniziative muliebri nell'ambito economico. Il tardo Duecento è una fase di floridezza particolare per tante famiglie della regione tirrenica (assai meno dei singoli comuni cittadini)<sup>120</sup>, dal momento che appartengono a ogni gradino della scala sociale coloro che stanno sfruttando appieno le nuove opportunità aperte nel Mediterraneo orientale grazie al trattato del Ninfeo, stretto da Genova con l'imperatore bizantino Michele Paleologo nel 1261. Il trattato colloca, come è noto, in posizione di netto privilegio i mercanti liguri, con il loro articolato 'indotto', rispetto a tutti quelli di altra provenienza<sup>121</sup>.

Altre preferenze possono dare ragione del diradarsi delle menzioni di extradoti, forse non solo apparente, proprio mentre si assiste a un certo generalizzato minor ricorso alle commende, sostituite altre tipologie contrattuali<sup>122</sup>. A partire dagli anni Settanta del Duecento, un maggiore sviluppo del debito pubblico genovese, in cui a chiunque è lecito investire acquisendo *loca* (cioè quote)<sup>123</sup>, può far dirottare le donne stesse e chi provvede loro verso

<sup>117</sup> In questo volume al Capitolo X.

<sup>118</sup> Si rinvia al contributo di Denise Bezzina in questo volume, Capitolo VI, paragrafo 3.

<sup>119</sup> GRENDI 1975, p. 288.

<sup>120</sup> Tra gli studiosi che hanno richiamato il detto « i genovesi sono ricchi, ma la Repubblica è povera » cito PETTI BALBI 1995, p. 98.

<sup>121</sup> Si veda in sintesi BALARD 2017.

<sup>122</sup> PUNCUH - CALLERI 2006, pp. 850-868.

<sup>123</sup> Come recente ed estrema sintesi, rinvio a TAVIANI 2018, pp. 429-430, ma è sempre utile FELLONI 2001.

questi più tranquilli e regolari redditi<sup>124</sup>. La natura di tali investimenti li rende tuttavia poco visibili nei cartolari notarili (che restano la fonte principale), e ancor di più se attuati con le extradoti<sup>125</sup>.

Un atto del 1285, che si è conservato nell'archivio del monastero cittadino di San Siro, perché l'ente vi è menzionato esercitare una generica funzione di garanzia, palesa però bene tale esigenza, anche se non si nominano esplicitamente i beni extradotali con la loro primaria funzione protettiva della donna, coniugata o vedova che sia. A Genova, *Ugutio Caraspisa* di Firenze riceve in commenda *sive societas* 78 lire da Filippa, vedova del notaio Alberto *de Ritio*, e dalla figlia Catalina, moglie di Giovanni *de Coronato* e rappresentata, dato non comune per questo secolo, da un notaio. La provenienza di quel denaro è dettagliata dalle due donne, tutt'altro che sprovvedute, con preciso riferimento agli atti che registrano tre precedenti saldi di debito (di importo complessivo maggiore). Il contraente si impegna a far fruttare la somma consegnata per un anno e oltre e anzi a riconvertirla *in aliqua alia societate ydonea vel in aliquibus comparis utilibus comunis Ianue ad utilitatem tui dicte Filippe, quousque vixeris, et ad securitatem dicte Cathaline*. In pratica, tutte le pezze d'appoggio hanno un duplice obiettivo: che l'investimento non subisca contestazioni da altri potenziali eredi insoddisfatti e che, una volta ereditati dalla figlia i redditi o i beni materni, questi possano essere considerati intangibili da parte del marito di Catalina. *Ugutio Caraspisa* è l'amministratore individuato sia per garantire una rendita sicura rivolgendosi all'amministrazione del debito pubblico genovese – cioè una buona alternativa alla commenda,

<sup>124</sup> Ovviamente la ricerca di redditi regolari grazie all'investimento dei fondi extradotali è verificabile ben prima. Tra altri casi seleziono quanto si ricava dal testamento dettato nel 1213 da Fulco di Castello, di una delle più prestigiose famiglie genovesi, il quale attesta che *duo loca cabelle salis, que sunt scripta supra dictam uxorem meam, sunt sua et de suis extradotibus empta fuerunt* e che *dicta uxor mea habet libras L denariorum Ianuensium de suis extradotibus in pedagio quod fuit emptum a Marchione de Monteferrato* (ASGe, *Notai Antichi*, 7, not. Pietro Ruffi, c. 132r, 1213 maggio 10; l'edizione completa di questo atto si legge quale n. 19 nel *Dossier documentario* del Capitolo II). Sul tema trattato in queste pagine si veda più distesamente anche la trattazione di Denise Bezzina nel Capitolo VI, paragrafo 4.

<sup>125</sup> Se ne può leggere menzione in riferimento a una dote: nel 1298 Pietro Passera, figlio del fu Ianuino, vende ai coniugi Benedetto *de Carmadino* e Giovannina 6 luoghi della compera di 200.000 lire, al prezzo di 600 lire, ricavate da una vendita precedente, da essi vincolati a garanzia della dote della stessa Giovannina (*Stefano di Corrado* 2007, doc. 319, pp. 410-412). Questo genere di investimenti trovano una migliore visibilità nei cartolari trecenteschi: BEZZINA 2018b, pp. 127-128.

cui si continua a pensare in prima battuta per una sorta di automatismo –, sia per l'eventuale restituzione del capitale all'erede<sup>126</sup>.

Nella dinamica di lungo periodo ha un ruolo la tendenziale omologazione dei beni extradotali a quelli parafernali, che si manifesta fin dalle origini, dal momento che è riscontrabile nella prima menzione chiara di extradote, datata 1158, quando in un testamento si accosta la restituzione di 3 lire a quella di un materasso<sup>127</sup>, e che è ormai constatabile a livello normativo, come si è appena visto, negli statuti di Albenga del 1288. Non è affatto escluso, del resto, che le extradoti consegnate ai coniugi includano spesso oggetti di uso domestico di vario pregio e monili, cui è assegnato un valore concordato o 'di mercato'<sup>128</sup>.

La nomina dei *paraphernalia* va però collegata anche alle opzioni lessicali dei notai. Nella ricerca mi sono imbattuta in un solo professionista, Parentino di Quinto, che ricorre a quel termine in due atti, non a caso sul finire del periodo qui in considerazione. Nel 1290, stando a Genova, Simone conte di Lavagna, figlio del fu Rodencio, riconosce di aver ricevuto da Andriolo Bachemo, fratello della propria moglie Catalina, 100 lire *pro extradotibus sive rebus parafernalibus*<sup>129</sup>. Pochi giorni dopo, Dondedeo di Castello rilascia analoga quietanza alla moglie Mabelina, proveniente dalla medesima famiglia, perché figlia del fu Bertolotto Bachemo: 100 lire sono ricevute, con quasi identica espressione che ha sapore formulare, *pro extradotibus tuis sive rebus parafernalibus*, che le sono giunte dall'eredità del fratello Leonino<sup>130</sup>.

A chiudere questo animato quadro collettivo che pare colorarsi in maniera diversa solo a fine Duecento, con una tensione alla cancellazione delle tangibili manifestazioni di intraprendenza femminile, metto in campo un'insolita formazione di sei volitive artigiane che a Genova nel 1299 si muovono in accordo: *omnes peitenerie*, sono verosimilmente dedite all'umile attività di

<sup>126</sup> *San Siro* 4 1998, pp. 72-73.

<sup>127</sup> Sopra, nota 17 e testo corrispondente.

<sup>128</sup> A semplice titolo d'esempio della specifica nomina, si veda come nel 1225 il genovese Gregorio Maiacio lasci in testamento alla moglie il suo letto, i suoi *guarnimenta e quicquid de domo mea et de rebus meis que sunt in domo*: *Lanfranco* 1951, doc. 1402, p. 205.

<sup>129</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 89, not. Parentino di Quinto, c. 10r, 1290 maggio 31.

<sup>130</sup> *Ibidem*, c. 12v, 1290 giugno 2.

preparazione della lana. Non tutte coniugate, le sei donne hanno provenienze diverse e non abitano vicine, ma sembrano sapersi ben organizzare, rivolgendosi al medesimo drappiere (il quale a sua volta potrebbe aver creato i presupposti per quella micro organizzazione) al fine di acquistare tutte insieme dei tessuti. Si tratta di un investimento di cui non sono chiari i contorni ma che dà la misura della capacità di iniziativa delle sei *peitenerie* e forse di costruirsi risorse autonome. Si recano nella *apotheca* di Michele *Vatacii* per ritirare delle stoffe e uniscono in prospettiva risparmi o ricavi talmente minimi da non richiedere il *consilium* dei coniugi: non pagano bensì promettono di pagare 2 lire e 13 soldi, pur se devono ricorrere al notaio, che ha un costo, e se devono sollecitare il parere di due testimoni eletti e nominati *propinqui et consiliatores*, con noncuranza per l'inversione dei ruoli consueti (solitamente sono i *propinqui et vicini* che diventano anche testimoni). Rossa *de Rocha de Pie*, moglie di Giovanni Ricio abitante in *ortis Sancte Andree*, Giacomina di Bargagli (villaggio nel primo Appennino), moglie di Guglielmo di Bargagli che abita presso la chiesa di Santa Sabina, Sibelina *de Putheo Porchoni*, moglie di Lorenzo di Lezio, Carina Nigra *de Fontemaroso*, figlia del fu Giovanni di Savignone (borgo in Val Polcevera), Giovannina pisana che abita vicino a Santa Tecla e Giovannina Cota, figlia di Stefano Cota<sup>131</sup>, mostrano, al loro livello, che una strada si può comunque trovare.

---

<sup>131</sup> ASGe, *Notai Antichi*, 148, not. Damiano di Camogli, c. 54r, 1299 maggio 29. Nell'abbreviatura che precede questo documento figura tra i testimoni Giovanni Ricio, marito di una delle donne. Un caso analogo, datato il giorno successivo (c. 55r), vede invece una composizione leggermente più mista sotto il profilo del genere: i coniugi Andriolo *de Osso* di Milano e Petra, Giacomina che abita ad *Putheum Porchoni* e Giacomina moglie di Guido di Bargagli dichiarano di aver acquistato da Michele *Vatacii* una partita di panni, impegnandosi a pagare 2 lire, 7 soldi e 2 denari a sua richiesta. In altre situazioni, un ripetuto consorzio tra donne, che hanno sotto gli occhi una gran varietà di associazioni maschili, potrebbe in teoria ovviamente consentire di aggirare il tetto di 10 lire *pro capite*.

## Opere citate

- ANGELOS 1994 = M. ANGELOS, *Women in Genoese Commenda Contracts, 1155-1216*, in «Journal of Medieval History», 20 (1994), pp. 299-312.
- Annali genovesi* 1 1890 = *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori dal MXCIX al MCCXCIII*, a cura di L.T. BELGRANO, 1, Roma 1890 (Fonti per la Storia d'Italia. Scrittori, secoli XII-XIII).
- Annali storici di Sestri Ponente* 1904 = *Annali storici di Sestri Ponente e delle sue famiglie (dal secolo VII al secolo XV)*, a cura di A. FERRETTO, «ASLI», XXXIV (1904).
- BALARD 2017 = M. BALARD, *1261. Genova nel mondo: il trattato del Ninfeo*, in ID., *Gênes et la mer. Genova e il mare*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 3), 2, pp. 529-549.
- BASSO 1997 = E. BASSO, *Un'abbazia e la sua città. Santo Stefano di Genova (sec. X-XV)*, Torino 1997.
- BELLOMO 1961 = M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali fra i coniugi: contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961.
- BEZZINA 2015 = D. BEZZINA, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 22).
- BEZZINA 2017 = D. BEZZINA, *The Artisan Family in 12<sup>th</sup>- and 13<sup>th</sup> Century Genoa: A Reappraisal*, in «Genesis», 16/2 (2017), pp. 111-130.
- BEZZINA 2018a = D. BEZZINA, *Charting the extradots (non-dotal goods) in Genoa and Liguria in the mid twelfth to thirteenth centuries*, in «Journal of Medieval History», 44/4 (2018), pp. 422-438.
- BEZZINA 2018b = D. BEZZINA, *Married women law and wealth in 14<sup>th</sup>-century Genoa*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 130/1 (2018), pp. 121-135.
- BEZZINA 2018c = D. BEZZINA, *I de Nigro fra Due e Trecento: progetti familiari e modalità consociative di un albergo genovese. Prime ricerche*, in «ASLI», n.s., LVIII (2018), pp. 5-22.
- Bonifacio* 1936 = V. VITALE, *Documenti sul castello di Bonifacio nel secolo XIII*, Genova 1936 («Atti della Regia Deputazione di Storia Patria per la Liguria», I).
- BRACCIA 2000-2001 = R. BRACCIA, *"Uxor gaudet de morte mariti": la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», 30 (2000, ma 2001), pp. 76-128.
- CALLERI 2018 = M. CALLERI, *Tealdo da Sestri Levante, un notaio del secolo XIII al servizio del comune di Genova*, in «Notariorum itinera». *Notai liguri del basso Medioevo tra routine, mobilità e specializzazioni*, a cura di V. RUZZIN, Genova 2018 (Notariorum Itinera. Varia, 3), pp. 55-83.
- CALLERI 2019 = M. CALLERI, *I conti in tasca ai notai. Ricerche sul notariato ligure: Genova e Savona (1154-1225)*, in «Reti Medievali Rivista», 20/1 (2019), pp. 187-218.
- CHABOT 2011 = I. CHABOT, *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles*, Rome 2011 (Collection de l'École française de Rome, 445).

- CHABOT 2020 = I. CHABOT, *Deux, trois, cent Italies. Réflexions pour une géographie historique des systèmes dotaux (XII<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècles)*, in *Comparing Two Italies* 2020, pp. 211-232.
- Comparing Two Italies* 2020 = *Comparing Two Italies. Civic Tradition, Trade Networks, Family Relationships between Italy of Communes and the Kingdom of Sicily*, a cura di N.L. BARILE - P. MAINONI, Turnhout 2020.
- EPSTEIN 1984 = S. EPSTEIN, *Wills and Wealth in Medieval Genoa. 1150-1250*, Harvard 1984.
- FELLER 2002 = L. FELLER, « Morgengabe », dot, tercia: rapport introductif, in *Dot et douaires dans le haut moyen âge*, a cura di F. BOUGARD - L. FELLER - R. LE JAN, Rome 2002 (Collection de l'École française de Rome, 295), pp. 2-25.
- FELLONI 2001 = G. FELLONI, *Ricchezza privata, credito e banche: Genova e Venezia nei secoli XII-XV*, in *Genova, Venezia e il Levante nei secoli XII-XIV*, a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH, Genova-Venezia 2001 (« ASLi », n.s., XLI/I).
- FILANGIERI 2010 = L. FILANGIERI, *Famiglie e gruppi dirigenti a Genova (secoli XII - metà XIII)*, tesi di dottorato, ciclo XXII, tutori G. Barone e J.-C. Maire Vigueur, Università di Firenze 2010.
- GARCÍA MORCILLO 2014 = M. GARCÍA MORCILLO, *Limiting Generosity: Conditions and Restrictions on Roman Donations, in Gift-Giving and the Embedded Economy in Ancient Greece and Rome*, a cura di F. CARLÀ - M. GORI, Heidelberg 2014, pp. 241-268.
- Giovanni* 2013 = *Il cartolare di 'Uberto', I, Atti del notaio Giovanni, Savona (1213-1214)*, a cura di A. ROVERE, indici di M. CASTIGLIA, Genova 2013 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XIII).
- Giovanni di Amandolesio* 1985 = L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264*, Genova 1985 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 44).
- Giovanni di Amandolesio* 1993 = L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1256 al 1258*, Bordighera 1993 (Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVI).
- Giovanni di Giona* 1955 = G. FALCO - G. PISTARINO, *Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (sec. XIII)*, Borgo San Dalmazzo 1955 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, CLXXVII).
- Giovanni scriba* 1934-1935 = M. CHIAUDANO - M. MORESCO, *Il Cartolare di Giovanni scriba*, Torino-Roma, 1934-1935 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, I-II; *Regesta Chartarum Italiae*, 19-20).
- GIULIODORI 2005 = S. GIULIODORI, « De rebus uxoris ». Dote e successione negli statuti bolognesi (1250-1454), in « Archivio Storico Italiano », CLXIII (2005), pp. 651-679.
- GRENDI 1975 = E. GRENDI, *Profilo storico degli alberghi genovesi*, in « Mélanges de l'École française de Rome », 87/1 (1975), pp. 241-302, anche in ID., *La repubblica aristocratica dei genovesi. Politica, carità e commercio tra Cinque e Seicento*, Bologna 1987, pp. 49-102.
- GUERRA MEDICI 1996 = M.T. GUERRA MEDICI, *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996.
- Guglielmo* 2009 = *Il cartolare di 'Uberto', II, Atti del notaio Guglielmo, Savona (1214-1215)*, a cura di M. CASTIGLIA, Introduzione di A. ROVERE, indici di M. CASTIGLIA, Genova 2009 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XIV).

- Guglielmo Cassinese* 1938 = *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL - H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1938 (Notai Liguri del sec. XII, II).
- Guglielmo da Sori* 2015 = *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, a cura di † G. ORESTE - D. PUNCUH - V. RUZZIN, Genova 2015 (Notariorum Itinera, I).
- GUGLIELMOTTI 2013 = P. GUGLIELMOTTI, *Genova*, Spoleto 2013 (Il medioevo nelle città italiane, 6).
- GUGLIELMOTTI 2017 = P. GUGLIELMOTTI, « *Agnacio seu parentella* ». *La genesi dell'albergo Squarciafico a Genova (1297)*, Genova 2017 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 4).
- GUGLIELMOTTI 2018 = P. GUGLIELMOTTI, *Genoa and Liguria*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C.E. BENES, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 49-71.
- GUGLIELMOTTI 2020 = P. GUGLIELMOTTI, *Women, Families and Wealth in Twelfth- and Thirteenth-Century Liguria: New Perspectives and Past Approaches*, in *Comparing Two Italies* 2020, pp. 167-187.
- HAUG 2016 = H. HAUG, *Annales Ianuenses. Orte und Medien des historischen Gedächtnisses in mittelalterlichen Genua*, Göttingen 2016.
- HOWELL 1986 = M.C. HOWELL, *Women, Production and Patriarchy in Late Medieval Cities*, Chicago-London 1986.
- HUGHES 1975 = D.O. HUGHES, *Urban Growth and Family Structure in Medieval Genoa*, in « Past and Present », 66/1 (1975), pp. 3-28.
- HUGHES 1976 = D.O. HUGHES, *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, in *Famiglia e comunità*, a cura di G. DELILLE - E. GRENDI - G. LEVI, in « Quaderni storici », 10/3 (1976), pp. 929-952.
- HUGHES 1977 = D.O. HUGHES, *Kinsmen and Neighbors in Medieval Genoa*, in *The Medieval City*, a cura di D. HERLIHY - H.A. MISKIMIN - A.L. UDOVITCH, New Haven-London 1977, pp. 95-111.
- HUGHES 2004 = D.O. HUGHES, *Domestic Ideals and Social Behavior: Evidence from Medieval Genoa*, in *Medieval Families. Perspectives on Marriage, Households and Children*, a cura di C. NEEL, Toronto 2004, pp. 125-156.
- JEHEL 1975 = G. JEHEL, *Le rôle des femmes et du milieu familial à Gênes dans les activités commerciales au cours de la première moitié du XIII<sup>e</sup> siècle*, in « Revue d'histoire économique et sociale », 53/2 (1975), pp. 193-215.
- KIRSHNER 2015 = J. KIRSHNER, *Materials For a Gilded Cage: Nondotal Assets in Florence, 1300-1500*, in J. KIRSHNER, *Marriage, Dowry, Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015, pp. 74-93 (rielaborazione dell'articolo pubblicato in *The Family in Italy from Antiquity to the Present*, a cura di D.I. KERTZER - R.P. SALLER, New Haven 1991, pp. 184-207).
- LANARO - VARANINI 2008 = P. LANARO - G.M. VARANINI, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)*, in *La famiglia nell'economia europea, secc. XIII-XVIII*. Atti della Quarantesima settimana di studi dell'Istituto internazionale di storia economica F. Datini, 6-10 aprile 2008, a cura di S. CAVACIOCCHI, Firenze 2009, pp. 81-102.

- Lanfranco* 1951 = *Lanfranco (1202-1226)*, a cura di H.C. KRUEGER - R.L. REYNOLDS, Genova 1951 (Notai Liguri del sec. XII e del XIII, VI).
- LAURENT-BONNE 2012 = L. LAURENT-BONNE, *Why prohibit donations between husband and wife in medieval Europe?*, in « Frontiers of law in China », 7/4 (2012), pp. 644-655.
- Libri Iurium* I/1 1992 = *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova 1992 (Fonti per la Storia della Liguria, II).
- LOPEZ 1933 = R. LOPEZ, *Genova marinara nel Duecento: Benedetto Zaccaria ammiraglio e mercante*, Messina-Milano 1933 (Biblioteca storica Principato, XVII).
- LUMIA OSTINELLI 2003 = G. LUMIA OSTINELLI, "Ut cippus domus magis conservetur". *La successione a Siena tra statuti e testamenti (secoli XII-XVII)*, in « Archivio Storico Italiano », CLXI (2003), 595, pp. 3-51.
- NICCOLAI 1939 = F. NICCOLAI, *Contributo allo studio dei più antichi brevi della Compagna genovese*, Milano 1939.
- Novi e valle Scrivia* 1910 = A. FERRETTO, *Documenti genovesi di Novi e valle Scrivia*, II (1231-1260), Pinerolo 1910 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, LII).
- Pergamene medievali* 1982-1983 = *Pergamene medievali savonesi (998-1313)*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, in « Atti e memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XVI-XVII (1982-1983).
- PETTI BALBI 1995 = G. PETTI BALBI, *Simon Boccanegra e la Genova del '300*, Napoli 1995.
- PETTI BALBI 2010 = G. PETTI BALBI, *Donna et domina: pratiche testamentarie e condizione femminile a Genova nel secolo XIV*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, a cura di M.C. ROSSI, Caselle di Sommacampagna 2010.
- Pietro di Battifoglio* 1986 = G. PISTARINO, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Tunisi da Pietro di Battifoglio (1288-1289)*, Genova 1986 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 47).
- I più antichi statuti di Savona* 1997 = M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in « ASLi », n.s., XXXVII/II (1997), pp. 115-212.
- PUNCUH - CALLERI 2006 = D. PUNCUH - M. CALLERI, *Il documento commerciale in area mediterranea*, in *All'ombra della lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« ASLi », n.s., XLI), 2, pp. 785-822 (ed. or. 2002).
- Registro della Curia arcivescovile* 1862-1864 = *Il Registro della Curia arcivescovile di Genova* pubblicato e illustrato dal socio Luigi Tommaso Belgrano, « ASLi », II/II (1862-1864).
- REYERSON 2016 = K.L. REYERSON, *Women's Networks in Medieval France. Gender and Community in Montpellier, 1300-1350*, London 2016.
- Salmone* 1906 = *Liber magistri Salmonis sacri Palatii notarii (1222-1226)*, con prefazione di A. FERRETTO, Genova 1906 (« ASLi », XXXVI).
- San Siro* 1 1997 = *Le carte del monastero di San Siro di Genova*, 1, (952-1224), a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, V).
- San Siro* 2 1997 = *Le carte del monastero di San Siro di Genova*, 2, (1225-1253), a cura di S. MACCHIAVELLO - M. TRAINO, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, VI).

- San Siro 3* 1997 = *Le carte del monastero di San Siro di Genova*, 3, (1254-1278), a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, VII).
- Santa Maria delle Vigne* 1969 = *Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova (1103-1392)*, a cura di G. AIRALDI, Genova 1969 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pitarino, 3).
- Sant'Andrea della Porta* 2002 = *Le carte del monastero di Sant'Andrea della Porta di Genova (1109-1370)*, a cura di C. SOAVE, Genova 2002 (Fonti per la Storia della Liguria, XVIII).
- Santo Stefano 1* 2009 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova*, 1, (965-1200), a cura di M. CALLERI, Genova 2009 (Fonti per la Storia della Liguria, XXIII).
- Santo Stefano 2* 2008 = *Codice diplomatico del monastero di Santo Stefano di Genova*, 2, (1200-1201-1257), a cura di D. CIARLO, Genova 2008 (Fonti per la Storia della Liguria, XXIV).
- SMAIL 1997 = D.L. SMAIL, *Démanteler le patrimoine. Les femmes et les biens dans la Marseille médiévale*, in « *Annales. Histoire, Sciences Sociales* », 52/2 (1997), pp. 343-368.
- Statuti della colonia genovese* 1871 = V. PROMIS, *Statuti della colonia genovese di Pera*, Torino 1871 (Miscellanea di storia italiana, 11).
- Statuti di Albenga* 1995 = *Gli Statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, con un saggio introduttivo di V. PIERGIOVANNI, Genova 1995 (Fonti per la Storia della Liguria, III).
- Statuti di Varazze* 2001 = *Gli Statuti di Varazze*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, Genova 2001 (Fonti per la Storia della Liguria, XVI).
- Statuto del Comune di Bologna* 2008 = *Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Roma 2008 (Fonti per la Storia dell'Italia medievale).
- Statuto della città di Rieti* 2008 = *Lo statuto della città di Rieti dal secolo XIV al secolo XVI*, a cura di M. CAPRIOLI, Roma 2008 (Fonti per la Storia dell'Italia medievale).
- Stefano di Corrado* 2007 = *Il cartolare del notaio Stefano di Corrado di Lavagna (1272-1273, 1296-1300)*, a cura di M. CALLERI, Genova 2007 (Notai Liguri dei secoli XII-XV, XII).
- STORTI STORCHI 1998 = C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998.
- TAVIANI 2018 = C. TAVIANI, *Companies, credit and commerce*, in *A Companion to Medieval Genoa*, a cura di C. BENEŠ, Leiden-Boston 2018 (Brill's Companions to European History, 15), pp. 427-447.
- Val Polcevera* 1932 = G. CIPOLLINA, *Regesti di Val Polcevera*, Parte prima, Genova 1932.
- VALLERANI 2018 = M. VALLERANI, *Le cause matrimoniali tra devianza e qualificazione giuridica: note sulle forme della coniugalità*, in *Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall'antichità all'età contemporanea*, a cura di D. ADORNI - E. BELLIGNI, Milano 2018, pp. 105-123.
- Veuves* 1993 = *Veuves et veuvage dans le haut Moyen Âge*, a cura di M. PARISSÉ, Paris 1993.
- VITALE 1949 = V. VITALE, *La vita economica del Castello di Bonifacio nel secolo XIII*, in *Studi in onore di Gino Luzzatto*, Milano 1949, pp. 129-151.
- Voghera e Genova* 1908 = G. GORRINI, *Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova*, Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XLVIII).
- Widowhood* 1999 = *Widowhood in Medieval and Early Modern Europe*, a cura di S. CAVALLO - L. WARNER, London 1999.

*Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Le extradoti sono i beni, di variegata tipologia, che dovrebbero costituire una competenza esclusiva delle donne coniugate. Questo istituto, poco normato e rilevabile assai prima – già nella seconda metà del XII secolo – che in altri contesti territoriali, è constatabile praticamente in tutti i ceti sociali e nell'intero ambito ligure. L'articolo prende in esame il problema della riconoscibilità di questi beni, la loro costituzione, la loro gestione, che si presta a impieghi molto differenziati ai fini delle dinamiche familiari e della mobilità sociale. Si conclude sulla loro traiettoria, specie nel tardo secolo XIII, che li assimila in parte ai *paraphernalia* di matrice romana, e in parte alla dote, facendoli così tendenzialmente ricadere così sotto il controllo del marito.

**Parole significative:** Medioevo, secoli XII-XIII, Genova, Albenga, Savona, Liguria, extradoti, *cartularia* notarili, patrimonio, famiglia, mogli, vedove.

Non-dotal assets can be defined as those different kinds of goods which should be managed directly by married women. The extradots, an institution which was relatively unregulated and attested already in the second half of the twelfth century – much earlier than in other contexts –, can be found in practically all social classes and in the entire Ligurian area. The article examines the problem of recognizing these assets, their constitution, and management, and were often used for the purposes of family dynamics and social mobility. It concludes by discussing the transformation of the extradots, especially in the late thirteenth century, when these kinds of goods began to be assimilated partly to the Roman *paraphernalia*, and partly to the dowry, and thus started to fall under the husband's control.

**Keywords:** Middle Ages, 12<sup>th</sup>-13<sup>th</sup> centuries, Genoa, Albenga, Savona, Liguria, non-dotal goods, notarial registers, patrimony, family, wives, widows.



# QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Carlo Bitossi

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -  
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -  
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA  
POLONIO - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ [redazione.sisp@yahoo.it](mailto:redazione.sisp@yahoo.it)

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA  
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ [storiapatria.genova@libero.it](mailto:storiapatria.genova@libero.it)

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-53-6 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-55-0 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

---

*finito di stampare giugno 2020*

*Status S.r.l. - Genova*

ISBN - 978-88-97099-53-6 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-55-0 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)